

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

**REGOLAMENTO (CE) N. 2848/2000 DEL CONSIGLIO
del 15 dicembre 2000**

che stabilisce, per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

(GU L 334 del 30.12.2000, pag. 1)

Rettificato da:

► **C1** Rettifica, GU L 96 del 6.4.2001, pag. 30 (2848/2000)



REGOLAMENTO (CE) N. 2848/2000 DEL CONSIGLIO
del 15 dicembre 2000

che stabilisce, per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 66/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico e che sostituisce il regolamento (CE) n. 2113/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 21,

visto l'atto di adesione del 1994, in particolare gli articoli 121 e 122,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, il Consiglio provvede, sulla scorta dei pareri scientifici disponibili e, in particolare, della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, ad adottare le misure necessarie ai fini di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse su base sostenibile.
- (2) In base all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3760/92, spetta al Consiglio, a norma dell'articolo 4 di detto regolamento, fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca. Le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate agli Stati membri e ai paesi terzi a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, punti ii) e vi), di detto regolamento.
- (3) Ai fini di un'efficace gestione dei TAC e dei contingenti suddetti, occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.
- (4) Occorre stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere alla gestione delle navi battenti la loro bandiera.
- (5) Secondo quanto disposto all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti⁽³⁾, è necessario indicare quali stock siano soggetti alle varie misure ivi definite.
- (6) Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli in materia di pesca, la Comunità ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con il Regno di Norvegia⁽⁴⁾, con il governo della Danimarca, il governo locale delle Isole Faerøer⁽⁵⁾ e il governo locale della Groenlandia⁽⁶⁾, con la Repubblica d'Islanda⁽⁷⁾, con

(1) GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

(2) GU L 6 del 10.1.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2742/1999 (GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1).

(3) GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(4) GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48.

(5) GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12.

(6) GU L 29 dell'1.2.1985, pag. 9.

(7) GU L 161 del 2.7.1993, pag. 1.

▼B

la Repubblica estone⁽¹⁾, con la Repubblica lettone⁽²⁾ e con la Repubblica lituana⁽³⁾.

- (7) A norma dell'articolo 122 dell'atto di adesione del 1994, le condizioni alle quali possono essere pescati i quantitativi attribuiti nell'ambito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia rimangono identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione del 1994.
- (8) A norma dell'articolo 124 dell'atto di adesione del 1994, gli accordi di pesca conclusi dal Regno di Svezia e dalla Repubblica di Finlandia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunità. Ai sensi di tali accordi, la Comunità ha tenuto consultazioni con la Repubblica di Polonia e la Federazione russa.
- (9) La Comunità è parte contraente di numerose organizzazioni regionali per la pesca. Tali organizzazioni hanno raccomandato per determinate specie la fissazione di limiti di cattura e altre norme di conservazione. È quindi opportuno che la Comunità attui tali raccomandazioni.
- (10) Per motivi di conservazione degli stock, la commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha accettato di fissare limiti di cattura per taluni stock di tonnidi nell'oceano Pacifico. È opportuno che la Comunità si adegui a tali limiti al fine di collaborare alla conservazione degli stock in causa.
- (11) L'utilizzazione delle possibilità di pesca dovrebbe essere conforme alla normativa comunitaria in materia, in particolare al regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽⁴⁾, al regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo⁽⁵⁾, al regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali⁽⁶⁾, al regolamento (CE) n. 66/98, al regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund⁽⁷⁾ e al regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame⁽⁸⁾.
- (12) Il periodo di applicazione di alcune disposizioni è limitato, in modo da consentire alla Commissione di adottare provvedimenti in conformità dell'articolo 28 quater del regolamento (CEE) n. 2847/93.
- (13) Per contribuire alla conservazione degli stock ittici, è necessario che nel 2001 vengano attuate talune misure complementari relative al controllo e alle condizioni tecniche delle attività di pesca.
- (14) Per contribuire alla conservazione di alcune specie di pesci che vivono in acque profonde, occorrerebbe attuare una gestione dei TAC e dei contingenti relativi a tali specie.
- (15) Per ottemperare agli obblighi internazionali che incombono alla Comunità quale parte contraente della convenzione sulla conservazione delle risorse marine biologiche dell'Antartico

(1) GU L 332 del 20.12.1996, pag. 16.

(2) GU L 332 del 20.12.1996, pag. 1.

(3) GU L 332 del 20.12.1996, pag. 6.

(4) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5).

(5) GU L 171 del 6.7.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2550/2000 (GU L 292 del 21.11.2000, pag. 7).

(6) GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

(7) GU L 9 del 15.1.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1520/98 (GU L 201 del 17.7.1998, pag. 1).

(8) GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2000 (GU L 148 del 22.6.2000, pag. 1).



(CCAMLR) e, di conseguenza, all'obbligo di applicare le misure adottate dalla commissione CCAMLR, le pertinenti date di applicazione sono quelle corrispondenti all'inizio dei rispettivi periodi di applicazione dei TAC specificati nell'allegato I G.

- (16) Per garantire il sostentamento dei pescatori della Comunità è importante che le zone di pesca vengano aperte il 1° gennaio 2001. Data l'urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I-3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

1. Il presente regolamento fissa per il 2001 le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili:

- i) alle navi battenti bandiera degli Stati membri e registrate in detti Stati, in seguito denominate «navi comunitarie» o «navi CE», in zone dove sono imposti limiti di cattura, e
- ii) alle navi battenti bandiera dei paesi terzi e registrate in tali paesi, in seguito denominate «navi dei paesi terzi», in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri, in seguito denominate «acque comunitarie» o «acque CE»,

nonché le condizioni specifiche in cui tali possibilità di pesca possono essere utilizzate.

Tuttavia, nel caso di taluni stock antartici le possibilità di pesca vengono fissate per il periodo specificato all'allegato I G.

2. Ai fini del presente regolamento, le possibilità di pesca sono espresse sotto forma di:

- a) TAC o numero di navi autorizzate a pescare e/o durata di tali autorizzazioni;
- b) parti dei TAC disponibili per la Comunità;
- c) contingenti assegnati alla Comunità nelle acque dei paesi terzi;
- d) attribuzione agli Stati membri delle possibilità di pesca comunitarie di cui alle lettere b) e c) sotto forma di contingenti;
- e) attribuzione ai paesi terzi di contingenti di pesca nelle acque comunitarie.

Articolo 2

1. Le definizioni delle zone CIEM⁽¹⁾, COPACE⁽²⁾ (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34), NAFO⁽³⁾ e CCAMRL⁽⁴⁾ figurano rispettivamente nel regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nordorientale⁽⁵⁾, nel regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in

⁽¹⁾ Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare.

⁽²⁾ Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale.

⁽³⁾ Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale.

⁽⁴⁾ Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico.

⁽⁵⁾ GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1.



zone diverse dell'Atlantico settentrionale⁽¹⁾, nel regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nordoccidentale⁽²⁾ e nel regolamento (CE) n. 66/98.

2. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) la zona di regolamentazione NAFO corrisponde alla parte della zona della convenzione NAFO non soggetta alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati costieri;
- b) lo Skagerrak è limitato, ad ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino alla costa svedese;
- c) il Kattegat è limitato, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen;
- d) il mare del Nord comprende la sottozona CIEM IV e la parte della divisione CIEM IIIa non inclusa nella definizione dello Skagerrak contenuta nella lettera b);
- e) l'unità di gestione 3 comprende le sottodivisioni CIEM 30 e 31 e la parte della sottodivisione 29 situata a nord di 59° 30' di latitudine nord.

CAPITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI AD ESSE ASSOCIATE PER LE NAVI COMUNITARIE

Articolo 3

1. Le possibilità di pesca per le navi comunitarie nelle acque comunitarie o in quelle internazionali sono fissate negli allegati I e II.

2. Le navi comunitarie sono autorizzate ad effettuare catture, nei limiti dei contingenti fissati all'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione dell'Estonia, delle Isole Faerøer, della Groenlandia, dell'Islanda, della Lituania, della Lettonia, della Norvegia compresa la zona di pesca intorno a Jan Mayen, della Polonia e della Federazione russa, nel rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 7 e 12.

3. Gli importi da versare per il 2001 in virtù degli accordi sulle relazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e le Repubbliche di Estonia, Lettonia e Lituania sono fissati come segue:

Paese	Contributo finanziario
Estonia	EUR 342 858
Lettonia	EUR 186 420
Lituania	EUR 514 863

I suddetti contributi sono versati su conti designati dalle autorità dello Stato interessato.

⁽¹⁾ GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 186 del 28.7.1993, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.



Articolo 4

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca non pregiudica:

- a) gli scambi effettuati a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3760/92;
- b) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 1, e dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93;
- c) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;
- d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;
- e) le detrazioni effettuate a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96.

Articolo 5

Flessibilità dei contingenti

Gli stock soggetti a TAC precauzionali o analitici, gli stock cui non si applicano le condizioni di flessibilità interannuale di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e gli stock ai quali si applicano i coefficienti di penalizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento, sono fissati per il 2001 nell'allegato III.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture normali e accessorie

1. È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano state stabilite possibilità di pesca, salvo nei seguenti casi:
 - i) se le catture sono state effettuate dalle navi di uno Stato membro o di un paese terzo che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure
 - ii) se la parte del TAC disponibile per la Comunità non è stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti e se detta parte non è ancora esaurita, oppure
 - iii) per tutte le specie, aringhe e sgombri esclusi, se le catture sono mischiate ad altre specie e sono state effettuate con reti aventi maglie di dimensioni pari o inferiori a 32 mm nelle regioni 1 e 2 od a 40 mm nella regione 3, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 850/98, e se non sono suddivise a bordo o allo sbarco, oppure
 - iv) per le aringhe, se le catture rispettano le condizioni stabilite dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto⁽¹⁾, oppure
 - v) per gli sgombri, se le catture sono mischiate a catture di sugarelli o sardine, se gli sgombri non superano il 10 % del peso totale di sgombri, sugarelli e sardine a bordo, e se le catture non sono suddivise, oppure
 - vi) se le catture sono state effettuate nel corso di ricerche scientifiche svolte in base al regolamento (CE) n. 850/98.

Tutti gli sbarchi vengono dedotti dal contingente oppure dalla parte della Comunità, ove questa non sia stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti, salvo il caso di catture effettuate in base a quanto dispongono i punti iii), iv), v) e vi).

⁽¹⁾ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 10.

▼B

2. In deroga al paragrafo 1, qualora venga esaurita una delle possibilità di pesca di cui all'allegato II, è fatto divieto alle navi che effettuano attività di pesca oggetto del relativo limite di sbarcare catture non sottoposte a cernita e contenenti aringhe.

3. Per determinare la percentuale delle catture accessorie e la loro destinazione si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 850/98.

*Articolo 7***Limiti di accesso**

1. Nessuna attività di pesca è consentita alle navi comunitarie nello Skagerrak entro il limite di 12 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia. Tuttavia, le navi battenti bandiera della Danimarca o della Svezia sono autorizzate a pescare fino a 4 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia.

2. Le attività di pesca che le navi comunitarie sono autorizzate a svolgere nelle acque soggette alla giurisdizione dell'Islanda sono limitate alla zona definita dalle linee che congiungono i seguenti punti:

Area sud occidentale

1. 63°12'N e 23°05'O attraverso 62°00'N e 26°00'O
2. 62°58'N e 22°25'O
3. 63°06'N e 21°30'O
4. 63°03'N e 21°00'O di lì 180°00'S

Area sud orientale

1. 63°14'N e 10°40'O
2. 63°14'N e 11°23'O
3. 63°35'N e 12°21'O
4. 64°00'N e 12°30'O
5. 63°53'N e 13°30'O
6. 63°36'N e 14°30'O
7. 63°10'N e 17°00'O di lì 180°00'S

*Articolo 8***Condizioni particolari per l'aringa del mare del Nord**

Le misure di cui all'allegato IV si applicano alla cattura, alla cernita e allo sbarco di aringhe del mare del Nord, dello Skagerrak e del Kattegat.

*Articolo 9***Altre misure tecniche e di controllo**

Le misure tecniche di cui all'allegato V si applicano nel 2001 in aggiunta a quelle stabilite nei regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 88/98 e (CE) n. 1626/94.

CAPITOLO III**POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI AD ESSE ASSOCIATE
PER LE NAVI DEI PAESI TERZI***Articolo 10*

Le navi battenti bandiera delle Barbados, dell'Estonia, della Guiana, del Giappone, della Corea del Sud, della Lituania, della Lettonia, della Norvegia, della Polonia, della Federazione russa, del Suriname, di Trinidad e Tobago e del Venezuela, nonché le navi registrate nelle Isole



Færøer, sono autorizzate ad effettuare catture nelle acque comunitarie entro i limiti dei contingenti fissati nell'allegato I e nel rispetto delle condizioni previste agli articoli 11 e 13.

Articolo 11

Fatte salve le restrizioni di accesso stabilite dalla normativa comunitaria, le attività di pesca delle navi battenti bandiera:

- i) della Norvegia o registrate nelle Isole Faerøer sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base degli Stati membri nel mare del Nord, nel Kattegat, nel mar Baltico e nell'oceano Atlantico a nord di 43°00' di latitudine nord; le attività di pesca nello Skagerrak da parte delle navi battenti bandiera della Norvegia sono autorizzate al largo di 4 miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca e della Svezia;
- ii) dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base degli Stati membri nel mar Baltico a sud di 59°30' di latitudine nord;
- iii) della Polonia o della Federazione russa sono limitate alle parti della parte svedese della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base della Svezia nel mar Baltico a sud di 59°30' di latitudine nord;
- iv) delle Barbados, della Guiana, del Suriname, di Trinidad e Tobago, del Giappone, della Corea del Sud e del Venezuela sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base del dipartimento francese della Guiana.

CAPITOLO IV

REGIME DI LICENZE PER LE NAVI COMUNITARIE

Articolo 12

1. In deroga alle norme generali sulle licenze di pesca e sui permessi di pesca speciali di cui al regolamento (CE) n. 1627/94, la pesca nelle acque dei paesi terzi è subordinata al possesso di una licenza rilasciata dalle autorità del paese terzo interessato. Tuttavia, le suddette disposizioni non si applicano alle attività di pesca nelle acque norvegesi del mare del Nord effettuate da:

- a) navi di stazza pari o inferiore a 200 GT,
- b) navi che pescano specie destinate al consumo umano e diverse dallo sgombrò,
- c) navi svedesi, secondo la prassi abituale.

2. Il numero massimo di licenze e le altre condizioni ad esse associate sono fissati nell'allegato VI. Le domande di licenza devono indicare i tipi di pesca praticati, nonché il nome e le caratteristiche delle navi per le quali si richiede il rilascio delle licenze e devono essere indirizzate dalle autorità degli Stati membri alla Commissione. La Commissione trasmette le domande alle autorità del paese terzo interessato.

3. Le navi comunitarie rispettano le misure di conservazione e controllo nonché tutte le altre disposizioni vigenti nella zona in cui effettuano la loro attività.

4. Le navi comunitarie provviste di licenza per la pesca diretta ad una determinata specie nelle acque delle Isole Færøer possono praticare la pesca diretta ad un'altra specie previa notifica del cambiamento alle autorità delle Isole Færøer.



CAPITOLO V

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE LICENZE PER LE NAVI DEI PAESI TERZI*Articolo 13*

1. In deroga all'articolo 28 ter del regolamento (CE) n. 2847/93, le navi norvegesi di stazza inferiore a 200 GT sono esentate dall'obbligo di possedere una licenza e un permesso di pesca.
2. La domanda di licenza o di un permesso di pesca speciale presentata dall'autorità di un paese terzo alla Commissione deve essere corredata dei seguenti dati:
 - a) nome della nave;
 - b) numero di iscrizione;
 - c) lettere e cifre esterne di identificazione;
 - d) porto di iscrizione;
 - e) nome ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore;
 - f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto;
 - g) potenza del motore;
 - h) indicativo di chiamata e frequenza radio;
 - i) metodo di pesca previsto;
 - j) zona di pesca prevista;
 - k) specie di pesci che si intendono catturare;
 - l) periodo per il quale è richiesta la licenza.
3. Le licenze e i permessi di pesca speciali devono essere tenuti a bordo. Le navi registrate nelle Isole Faerøer o in Norvegia sono esentate da tale obbligo.
4. Il rilascio delle licenze di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana è subordinato all'obbligo per l'armatore di permettere, su richiesta della Commissione, l'imbarco di un osservatore a bordo.
5. Il numero di licenze e le condizioni particolari ad esse associate sono fissati nell'allegato VI, parte II.
6. Le navi dei paesi terzi autorizzate a pescare alla data del 31 dicembre 2000 possono continuare le loro operazioni dall'inizio dell'anno 2001 fino a quando non sia presentato alla Commissione, e da essa approvato, l'elenco delle navi autorizzate a pescare.
7. Le licenze e i permessi di pesca speciali possono essere annullati ai fini del rilascio di nuove licenze e nuovi permessi di pesca speciali. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali da parte della Commissione. La validità delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali decorre dal giorno in cui sono rilasciati.
8. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati, in tutto o in parte, prima della scadenza in caso di esaurimento del contingente di cui all'allegato I per lo stock in questione.
9. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.
10. Per un periodo massimo di dodici mesi non possono essere rilasciati licenze e permessi di pesca speciali alle navi per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi previsti dal presente regolamento.



11. La Commissione comunica alle autorità del paese terzo interessato i nomi e le caratteristiche delle navi che nel mese o nei mesi successivi non saranno autorizzate a pescare nella zona di pesca comunitaria a seguito di un'infrazione alle norme pertinenti.

Articolo 14

1. Le navi dei paesi terzi devono rispettare le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca delle navi comunitarie nella zona in cui esse operano, in particolare il regolamento (CEE) n. 2847/93, il regolamento (CE) n. 1627/94, il regolamento (CE) n. 88/98, il regolamento (CE) n. 850/98 e il regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca ⁽¹⁾.

2. Al momento dello sbarco dopo ogni bordata, il comandante di una nave in possesso di una licenza per pesce a pinne o per tonni che esercita l'attività di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana presenta alle autorità francesi una dichiarazione della cui veridicità è l'unico responsabile, nella quale sono indicati i quantitativi di mazzancolle catturati e detenuti a bordo dopo l'ultima dichiarazione. A tal fine viene utilizzato il formulario il cui modello figura nell'allegato VI, parte III.

Le autorità francesi adottano i provvedimenti necessari per controllare la veridicità della dichiarazione, confrontandola in particolare con il giornale di bordo di cui al paragrafo 3. Dopo il controllo la dichiarazione è firmata dal funzionario competente.

Entro la fine di ogni mese le autorità francesi notificano alla Commissione tutte le dichiarazioni relative al mese precedente.

3. Le navi di cui al paragrafo 1 devono tenere un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui all'allegato VII, parte I.

Tuttavia, il giornale di bordo da utilizzare durante l'attività di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana deve essere conforme al modello che figura nell'allegato VII, parte II. Una copia di detto giornale di bordo deve essere trasmessa alla Commissione tramite le autorità francesi entro trenta giorni a decorrere dall'ultimo giorno di ciascuna bordata.

4. Le navi dei paesi terzi, eccettuate le navi norvegesi che svolgono attività di pesca nella divisione CIEM IIIa, trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato VIII secondo le disposizioni ivi previste.

Se per un mese la Commissione non riceve comunicazioni relative ad una nave in possesso di una licenza di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana, tale licenza è ritirata.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI COMUNITARIE CHE PESCANO IN ZONE REGOLAMENTATE DA ORGANIZ- ZZAZIONI REGIONALI PER LA PESCA

Zona della NAFO

Articolo 15

Partecipazione comunitaria

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco di tutte le navi da pesca battenti la loro bandiera e registrate nella Comunità che intendono partecipare alle attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO entro il 20 gennaio 2001 o, successivamente, almeno trenta

⁽¹⁾ GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.

▼B

giorni prima della data in cui prevedono di iniziare detta attività. Tale informazione comprende le seguenti indicazioni:

- a) nome della nave;
- b) numero di iscrizione ufficiale attribuito dalle autorità nazionali competenti;
- c) porto di origine della nave;
- d) nome dell'armatore o del noleggiatore;
- e) dichiarazione secondo cui il comandante ha ricevuto un esemplare delle norme vigenti nella zona di regolamentazione NAFO;
- f) principali specie che la nave intende catturare nella zona di regolamentazione NAFO;
- g) sottozona in cui la nave intende operare.

2. Per le navi che battono temporaneamente la bandiera di uno Stato membro (locazione a scafo nudo), tale informazione comprende le seguenti indicazioni:

- a) data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata a battere la bandiera dello Stato membro;
- b) data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata dallo Stato membro ad esercitare l'attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO;
- c) Stato nel quale la nave è registrata o era precedentemente registrata e data a partire dalla quale non batte più bandiera di tale Stato;
- d) nome della nave;
- e) numero di iscrizione ufficiale attribuito dalle autorità nazionali competenti;
- f) porto di origine della nave dopo il trasferimento;
- g) nome dell'armatore o del noleggiatore;
- h) dichiarazione secondo cui il comandante ha ricevuto un esemplare delle norme vigenti nella zona di regolamentazione NAFO;
- i) principali specie che la nave intende catturare nella zona di regolamentazione NAFO;
- j) sottozona in cui la nave intende operare.

Articolo 16

Pesca dell'ippoglosso nero

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i rispettivi piani di pesca delle loro navi che effettuano la pesca dell'ippoglosso nero nella zona di regolamentazione NAFO entro il 20 gennaio 2001 o, successivamente, almeno trenta giorni prima della data in cui prevedono di iniziare detta attività. Nel piano di pesca si deve specificare, tra l'altro, la nave o le navi che praticheranno la pesca di questa specie. Il piano di pesca indicherà inoltre lo sforzo di pesca totale che verrà messo in atto per questa specie in rapporto alle possibilità di pesca di cui dispone lo Stato membro che effettua la comunicazione.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 dicembre 2001, una relazione sull'attuazione dei rispettivi piani di pesca, la quale deve precisare il numero di navi che hanno effettuato questo tipo di pesca e il numero totale dei giorni di pesca.



Articolo 17

Misure tecniche

1. *Dimensione delle maglie delle reti*

È vietato l'uso di reti da traino aventi in qualsiasi loro parte maglie di dimensione inferiore a 130 mm per la pesca diretta alle specie elencate nell'allegato IX; tale dimensione è ridotta a 60 mm per la pesca diretta al totano.

Le navi che pescano i gamberetti (*Pandalus borealis*) utilizzano reti con maglia minima di 40 mm.

2. *Attacco di dispositivi alle reti*

È vietato l'uso di mezzi o dispositivi diversi da quelli descritti nel presente paragrafo che ostruiscano le maglie di una rete o ne riducano la dimensione.

Teli, reti o altri materiali possono essere fissati al letto del sacco per ridurne o impedirne l'usura.

Dispositivi speciali possono essere fissati al cielo del sacco, a condizione che non ne ostruiscano le maglie. L'uso di foderoni è limitato a quelli descritti nell'allegato X.

Le navi che pescano i gamberetti (*Pandalus borealis*) utilizzano griglie di selezione aventi uno spazio massimo tra le sbarre di 22 mm.

3. *Catture accessorie*

Le catture accessorie delle specie elencate nell'allegato I E per le quali la Comunità non abbia fissato alcun contingente in una parte della zona di regolamentazione NAFO ed effettuate nella parte suddetta nel corso della pesca diretta a qualsiasi specie non devono superare, per ciascuna specie a bordo, 2 500 kg oppure il 10 % in peso di tutto il pescato a bordo, se quest'ultimo quantitativo è superiore. Tuttavia, in una parte della zona di regolamentazione in cui sia vietata la pesca di talune specie, le catture accessorie di ciascuna delle specie elencate nell'allegato I E non devono superare rispettivamente 1 250 kg o il 5 %.

Se nel corso di un'operazione di pesca i quantitativi totali catturati di una specie soggetta a limiti per le catture accessorie superano i limiti di cui sopra applicabili alla specie in questione, le navi cambiano immediatamente zona di pesca e si spostano almeno di 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala. Se si prevede che nel corso di una futura operazione di pesca i quantitativi totali catturati di una specie soggetta a limiti per le catture accessorie superi i suddetti limiti, le navi cambiano immediatamente zona di pesca e si spostano almeno di 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala.

Le navi che pescano i gamberetti (*Pandalus borealis*), nel caso che la totalità delle catture accessorie di tutte le specie elencate nell'allegato I E superi il 5 % del peso per ogni cala, cambiano immediatamente zona (minimo a 5 miglia nautiche) al fine di evitare ulteriori catture accessorie di tali specie.

Le suddette percentuali sono calcolate prendendo, per ogni specie, la percentuale in peso delle catture totali, esclusa la cattura di specie soggette a limiti per le catture accessorie, e si basano sulle catture effettuate in ogni zona e per ogni stock.

Le catture di gamberetti non sono prese in considerazione nel calcolo del tasso delle catture accessorie di specie demersali.



4. *Taglia minima dei pesci*

I pesci provenienti dalla zona di regolamentazione NAFO la cui taglia sia inferiore alle dimensioni prescritte nell'allegato XI non possono essere trasformati, tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare. Se le catture di pesci sotto misura superano in taluni luoghi di pesca il 10 % del quantitativo totale, la nave deve spostarsi di almeno 5 miglia nautiche prima di continuare la pesca. Ogni pesce trasformato appartenente ad una specie per la quale è fissata una taglia minima nell'allegato XI e che non raggiunge la taglia corrispondente stabilita nell'allegato XII è considerato proveniente da un pesce sotto misura.

Articolo 18

Misure di controllo

1. I comandanti delle navi si conformano agli articoli 6, 8, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e annotano nel giornale di bordo le informazioni elencate nell'allegato XIII del presente regolamento.

A norma dell'articolo 15 del regolamento sopra citato, gli Stati membri devono altresì comunicare alla Commissione le catture delle specie non contingentate.

2. Durante la pesca diretta di una o più specie elencate nell'allegato IX, non possono essere tenute a bordo reti le cui maglie siano di dimensioni inferiori a quelle indicate all'articolo 17, paragrafo 1. Tuttavia, le navi che nel corso della stessa bordata pescano in zone diverse dalla zona di regolamentazione NAFO possono tenere a bordo tali reti, purché queste siano correttamente fissate e non siano disponibili per un impiego immediato, cioè:

- a) le reti devono essere staccate dai rispettivi pannelli, cavi e corde da salpamento o da strascico;
- b) le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte devono essere fissate saldamente a una parte della sovrastruttura.

3. I comandanti delle navi battenti bandiera di uno Stato membro e registrate nella Comunità tengono, per le catture delle specie elencate nell'allegato I E:

- a) un giornale di bordo in cui è riportata la produzione cumulativa, per specie e per prodotto trasformato, oppure
- b) un piano di magazzinaggio dei prodotti trasformati in cui è indicata l'ubicazione, per specie, dei prodotti che si trovano nelle stive.

I comandanti devono prestare l'assistenza necessaria per consentire la verifica dei quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e dei prodotti trasformati conservati a bordo.

4. I comandanti delle navi battenti bandiera di uno Stato membro e registrate nella Comunità che pescano lo scorano nella zona 3M notificano ogni secondo lunedì alle autorità competenti dello Stato membro di cui la nave batte la bandiera o nel quale essa è registrata i quantitativi di scorano pescati nella zona 3M nel periodo di 2 settimane che si conclude alle ore 24,00 della domenica precedente.

5. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro e registrate nella Comunità non effettuano operazioni di trasbordo nella zona di regolamentazione NAFO senza previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di cui battono bandiera o in cui sono registrate.



Articolo 19

Pesca dello scorfano

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12,00 di ogni secondo martedì per la quindicina che si è conclusa alle ore 24,00 della domenica precedente, i quantitativi di scorfano catturati nella divisione 3M della zona di regolamentazione NAFO dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro e registrate nella Comunità.

Articolo 20

Dati scientifici e statistici

1. Gli Stati membri forniscono, per le navi battenti la loro bandiera e registrate nella Comunità che pescano la limanda nella divisione 3LNO della zona di regolamentazione NAFO:

- a) sulla base dei dati pertinenti registrati nel giornale di bordo a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, i dati statistici mensili relativi alle catture nominali e ai quantitativi rigettati in mare, ripartiti per zone unitarie di estensione non superiore a 1° di latitudine e a 1° di longitudine;
- b) campionamenti per taglia, effettuati sulla stessa scala di cui alla lettera a) e riepilogati per mese, sia per le catture nominali che per i rigetti.

2. Gli Stati membri forniscono, per le navi battenti la loro bandiera e registrate nella Comunità e che pescano scorfani e pleuronettiformi presso il Flemish Cap:

- a) oltre alle normali comunicazioni, i dati statistici mensili sui quantitativi rigettati in mare di merluzzi bianchi, sulla base dei dati pertinenti registrati nel giornale di bordo a norma dell'articolo 18, paragrafo 1;
- b) separatamente per ciascuno dei due tipi di pesca, campionamenti per taglia dei merluzzi bianchi catturati, assieme a dati sulla profondità per ciascun campione, riepilogati per mese.

3. I campioni per taglia sono prelevati da tutte le parti delle catture di ciascuna specie considerata in modo che venga prelevato dalla prima retata ogni giorno almeno un campione statisticamente significativo. La taglia del pesce è misurata dalla parte anteriore della testa all'estremità della pinna caudale.

I campioni per taglia prelevati secondo quanto disposto al primo comma sono considerati rappresentativi di tutte le catture della specie considerata.

ZONA DELLA CCAMLR

Articolo 21

1. La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato XIV è vietata nelle zone e durante i periodi ivi indicati.

2. Le condizioni specifiche cui è soggetta l'utilizzazione delle possibilità di pesca nella zona CCAMLR sono le seguenti:

- a) Se, nel corso della pesca volta alla cattura di *Champsocephalus gunnari* nella sottozona statistica 48.3, le catture accessorie di *Gobionotothen gibberifrons*, *Chaenocephalus aceratus*, *Pseudochaenichthys georgianus*, *Notothenia rossii* o *Lepidonotothen squamifrons* in una retata:
 - i) sono superiori a 100 kg e al 5 % in peso delle catture totali di tutte le specie ittiche, oppure
 - ii) sono pari o superiori a 2 tonnellate,

▼B

la nave si sposta verso un'altra zona di pesca distante almeno 5 miglia nautiche. Per almeno 5 giorni essa non ritorna in un raggio di 5 miglia nautiche dal luogo in cui le catture accessorie hanno superato il 5 %.

- b) Se, nel corso della pesca volta alla cattura di *Champsocephalus gunnari* nella sottozona statistica 48.3 o nella divisione statistica 58.5.2, una retata contiene più di 100 kg di *Champsocephalus gunnari* e oltre il 10 % degli esemplari di *Champsocephalus gunnari* ha una lunghezza totale inferiore a 24 cm, la nave si sposta verso un'altra zona di pesca distante almeno 5 miglia nautiche. Per almeno 5 giorni essa non ritorna in un raggio di 5 miglia nautiche dal luogo in cui le catture di *Champsocephalus gunnari* di lunghezza totale inferiore a 24 cm hanno superato il 10 %.
- c) Se, nel corso della pesca volta alla cattura di *Electrona carlsbergi*, le catture accessorie di *Gobionotothen gibberifrons*, *Chaenocephalus aceratus*, *Pseudochaenichthys georgianus*, *Notothenia rossii* o *Lepidonotothen squamifrons* in una retata:
 - i) sono superiori a 100 kg e al 5 % in peso delle catture totali di tutte le specie ittiche, oppure
 - ii) sono pari o superiori a 2 tonnellate,
 la nave si sposta verso un'altra zona di pesca distante almeno 5 miglia nautiche. Per almeno 5 giorni essa non ritorna in un raggio di 5 miglia nautiche dal luogo in cui le catture accessorie hanno superato il 5 %.
- d) Se, nel corso della pesca volta alla cattura di *Dissostichus eleginoides* o *Champsocephalus gunnari* nella divisione statistica 58.5.2, le catture accessorie di *Lepidonotothen squamifrons* o *Channichthys rhinoceratus* in una retata sono pari o superiori a 2 tonnellate, per almeno 5 giorni la nave non utilizza lo stesso metodo di pesca in un raggio di 5 miglia nautiche dal luogo in cui le catture accessorie hanno superato le 2 tonnellate.
- e) Per luogo in cui le catture accessorie hanno superato i massimali di cui al presente paragrafo, si intende il tragitto seguito dalla nave dal punto in cui l'attrezzo da pesca è stato per la prima volta calato in mare al punto in cui è stato recuperato.
- f) Si deve comunicare il numero di esemplari e il peso totale di *Dissostichus eleginoides* rigettati, compresi gli esemplari con carne di aspetto gelatinoso. Questi pesci vanno imputati al TAC.

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.

Qualora i TAC relativi alla zona CCAMLR siano fissati per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, l'articolo 21 si applica a decorrere dall'inizio di ciascuno dei rispettivi periodi di applicazione dei TAC.

L'allegato VIII rimane in vigore fino alla data di entrata in vigore delle modalità di applicazione di cui all'articolo 28 nonies del regolamento (CEE) n. 2847/93.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



ALLEGATO I

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI COMUNITARIE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI LIMITI DI CATTURA E PER LE NAVI DI PAESI TERZI CHE OPERANO NELLE ACQUE COMUNITARIE, SECONDO LA SPECIE E LA ZONA (IN TONNELLATE DI PESO VIVO, SALVO INDICAZIONE CONTRARIA)

Tutte le limitazioni di cattura stabilite nel presente allegato si considerano contingenti ai fini dell'articolo 7 del presente regolamento e sono pertanto soggette alle norme fissate dal regolamento (CEE) n. 2847/93, in particolare agli articoli 14 e 15.

Le sette parti del presente allegato corrispondono alle principali zone di pesca come indicato in prosieguo:

- Allegato I A: Mar Baltico
- Allegato I B: Mare del Nord, Skagerrak e Kattegat
- Allegato I C: Atlantico nordorientale, comprese le acque della Groenlandia [zone CIEM I, II, IIIa, IV, V, XII, XIV e NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)]
- Allegato I D: Acque comunitarie occidentali [zone CIEM Vb (acque CE), VI, VII, VIII, IX, X, zona COPACE (acque CE) e acque al largo della Guiana francese)]
- Allegato I E: Atlantico nordoccidentale (zona NAFO)
- Allegato I F: Specie altamente migratorie (tutte le zone)
- Allegato I G: Antartico (zona CCAMLR)

All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Ai fini del presente regolamento figura in appresso una tavola di corrispondenze dei nomi comuni e dei nomi latini:

Nome comune	Nome scientifico
Acciuga	<i>Engraulis encrasicolus</i>
Albacora	<i>Germo alalunga</i>
Argentina	<i>Argentina silus</i>
Aringa	<i>Clupea harengus</i>
Austromerluzzo	<i>Dissostichus eleginoides</i>
Berici	<i>Beryx spp.</i>
Brosmio	<i>Brosme brosme</i>
Busbana norvegese	<i>Trisopterus esmarki</i>
Capelin	<i>Mallotus villosus</i>
Cicerelli	<i>Ammodytidae</i>
Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>
Gamberello boreale	<i>Pandalus borealis</i>
Granatiere	<i>Coryphaenoides rupestris</i>
Granatiere	<i>Macrourus berglax</i>
Granchi	<i>Paralomis spp.</i>
Ippoglosso atlantico	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>
Ippoglosso nero	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>
Krill antartico	<i>Euphausia superba</i>



Nome comune	Nome scientifico
Lepidorombi	<i>Lepidorhombus spp.</i>
Limanda	<i>Limanda limanda</i>
Limanda	<i>Microstomus kitt</i>
Limanda	<i>Limanda ferruginea</i>
Lupo di mare	<i>Anarhichas lupus</i>
Mazzancolle	<i>Penaeus spp.</i>
Melù	<i>Micromesistius poutassou</i>
Merlano	<i>Merlangius merlangus</i>
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>
Merluzzo carbonaro	<i>Pollachius virens</i>
Merluzzo giallo	<i>Pollachius pollachius</i>
Molva	<i>Molva molva</i>
Molva azzurra	<i>Molva dypterigia</i>
Molva occhiona	<i>Molva macrophthalmus</i>
Musdee	<i>Phycis spp.</i>
Nasello	<i>Merluccius merluccius</i>
Nototenia	<i>Lepidonothus squamifrons</i>
Nototenia	<i>Gobionotothen gibberifrons</i>
Nototenia	<i>Notothenia rossii</i>
Occhialone	<i>Pagellus bogaraveo</i>
Passera canadese	<i>Hippoglossoides platessoides</i>
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>
Passera lingua di cane	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>
Passera pianuzza	<i>Platichthys flesus</i>
Pesce del ghiaccio	<i>Champscephalus gunnari</i>
Pesce del ghiaccio	<i>Chaenocephalus aceratus</i>
Pesce del ghiaccio	<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>
Pesce lanterna	<i>Electrona carlsbergi</i>
Pesce sciabola nero	<i>Aphanopus carbo</i>
Pesce spada	<i>Xiphias gladius</i>
Pesce specchio atlantico	<i>Hoplostethus atlanticus</i>
Rana pescatrice	<i>Lophiidae</i>
Razze	<i>Rajidae</i>
Rombo chiodato	<i>Psetta maxima</i>
Rombo giallo	<i>Lepidorhombus spp.</i>
Salmone atlantico	<i>Salmo salar</i>
Scampo	<i>Nephrops norvegicus</i>
Scorfani	<i>Sebastes spp.</i>
Sgombro	<i>Scomber scombrus</i>
Smeriglio	<i>Lamna nasus</i>
Sogliola	<i>Solea solea</i>

▼B

Nome comune	Nome scientifico
Spinarolo	<i>Squalus acanthias</i>
Spratto	<i>Sprattus sprattus</i>
Squalo elefante	<i>Cetorhinus maximus</i>
Sugarello	<i>Trachurus spp.</i>
Tonno albacora	<i>Thunnus albacares</i>
Tonno obeso	<i>Thunnus obesus</i>
Tonno rosso	<i>Thunnus thynnus</i>
Totano	<i>Illex illecebrosus</i>



ALLEGATO I A

MAR BALTICO

Tutti i TAC in questa zona, tranne che per la passera, sono adottati nell'ambito della Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico.

Specie: Aringa Clupea harengus		Zona: Unità di gestione 3
Finlandia	59 030	
Svezia	12 970	
CE	72 000	
TAC	72 000	

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	IIIbcd, esclusa l'Unità di gestione 3
Svezia	8 000

Specie: Aringa Clupea harengus		Zona: IIIbcd (acque CE), esclusa l'unità di gestione 3
Danimarca	16 904	
Germania	51 261	
Finlandia	19 163	
Svezia	70 522	
CE	157 850	
Estonia	2 000 ⁽¹⁾	
Lettonia	1 000 ⁽²⁾	
Lituania	500 ⁽³⁾	
Polonia	4 000 ⁽⁴⁾	
Federazione russa	p.m.	
TAC	300 000	

⁽¹⁾ Da imputare alla quota spettante all'Estonia del TAC IBSFC.

⁽²⁾ Da imputare alla quota spettante alla Lettonia del TAC IBSFC.

⁽³⁾ Da imputare alla quota spettante alla Lituania del TAC IBSFC.

⁽⁴⁾ Da pescare nella zona svedese delle acque CE.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque estoni	Acque lettoni	Acque lituane	Unità di gestione 3
CE	2 000	1 000	500	8 000
Svezia				

Specie: Aringa Clupea harengus		Zona: IIId (acque estoni)
CE	2 000 ⁽¹⁾	
TAC	300 000	

⁽¹⁾ Disponibile per la Danimarca, la Germania, la Finlandia e la Svezia, nei limiti dei rispettivi contingenti nella zona IIbcd (acque CE) e da imputare alla quota spettante alla Comunità del TAC nella zona IIbcd (acque CE).



Specie: Aringa Clupea harengus	Zona: IIIId (acque lettoni)
CE	1 000 ⁽¹⁾
TAC	300 000

(¹) Disponibile per la Danimarca, la Germania, la Finlandia e la Svezia, nei limiti dei rispettivi contingenti nella zona IIIBcd (acque CE) e da imputare alla quota spettante alla Comunità del TAC nella zona IIIBcd (acque CE).

Specie: Aringa Clupea harengus	Zona: IIIId (acque lituane)
Danimarca	1 192
Germania	895
Svezia	413
	500 ⁽¹⁾
CE	3 000 ⁽²⁾
TAC	300 000

(¹) Disponibile per la Danimarca, la Germania, la Finlandia e la Svezia, nei limiti dei rispettivi contingenti nella zona IIIBcd (acque CE).

(²) Di cui 500 t da imputare alla quota spettante alla Comunità del TAC nella zona IIIBcd (acque CE).

Specie: Aringa Clupea harengus	Zona: IIIId (acque polacche)
Svezia	1 000
CE	1 000
TAC	300 000

Specie: Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona: IIIbcd (acque CE)
Danimarca	29 399
Germania	12 862
Finlandia	1 701
Svezia	22 083
CE	66 045 ⁽¹⁾
Estonia	800 ⁽²⁾
Lettonia	2 000 ⁽³⁾
Lituania	1 300 ⁽⁴⁾
TAC	105 000

(¹) Di cui 1 433 t sono assegnate nelle acque estoni e lituane ma saranno pescate nelle acque comunitarie.

(²) Da imputare alla quota spettante all'Estonia del TAC IBSFC.

(³) Da imputare alla quota spettante alla Lettonia del TAC IBSFC.

(⁴) Da imputare alla quota spettante alla Lituania del TAC IBSFC.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque estoni	Acque lettoni	Acque lituane
CE	800	1 300	1 300

Specie: Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona: IIIId (acque estoni)
CE	800 ⁽¹⁾
TAC	105 000

(¹) Disponibile per la Danimarca, la Germania, la Finlandia e la Svezia, nei limiti dei rispettivi contingenti nella zona IIIBcd (acque CE) e da imputare alla quota spettante alla Comunità del TAC nella zona IIIBcd (acque CE).



Specie: Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona: IIId (acque lettoni)
CE	1 300 ⁽¹⁾
TAC	105 000

⁽¹⁾ Disponibile per la Danimarca, la Germania, la Finlandia e la Svezia, nei limiti dei rispettivi contingenti nella zona IIbcd (acque CE) e da imputare alla quota spettante alla Comunità del TAC IBSFC nella zona IIbcd (acque CE).

Specie: Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona: IIId (acque lituane)
CE	1 300 ⁽¹⁾
TAC	105 000

⁽¹⁾ Disponibile per la Danimarca, la Germania, la Finlandia e la Svezia, nei limiti dei rispettivi contingenti nella zona IIbcd (acque CE) e da imputare alla quota spettante alla Comunità del TAC nella zona IIbcd (acque CE).

Specie: Passera di mare Pleuronectes platessa	Zona: IIbcd (acque CE)
Danimarca	2 700
Germania	300
Svezia	200
CE	3 200

Specie: Salmone atlantico Salmo salar	Zona: IIbcd (acque CE) ⁽¹⁾
Danimarca	91 479 ⁽²⁾
Germania	10 178 ⁽²⁾
Finlandia	114 068 ⁽²⁾
Svezia	123 652 ⁽²⁾
CE	339 377 ⁽²⁾⁽³⁾
Estonia	2 000 ⁽²⁾⁽³⁾
Lettonia	1 000 ⁽²⁾⁽⁴⁾
Lituania	500 ⁽²⁾⁽⁵⁾
TAC	450 000 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Esclusa la sottodivisione 32 della IBSFC.

⁽²⁾ Numero di individui.

⁽³⁾ Da imputare alla quota spettante all'Estonia del TAC IBSFC.

⁽⁴⁾ Da imputare alla quota spettante alla Lettonia del TAC IBSFC.

⁽⁵⁾ Da imputare alla quota spettante alla Lituania del TAC IBSFC.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque estoni	Acque lettoni	Acque lituane
CE	2 000	3 000	500

Specie: Salmone atlantico Salmo salar	Zona: Sottodivisione 32 della IBSFC (acque CE)
Finlandia	56 980 ⁽¹⁾
CE	56 980 ⁽¹⁾
TAC	70 000 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Numero di individui.



Specie: Salmone atlantico Salmo salar		Zona: IIId (acque estoni)
Danimarca	2 723 ⁽¹⁾	
Germania	303 ⁽¹⁾	
Finlandia	2 619 ⁽¹⁾	
Svezia	1 355 ⁽¹⁾	
	2 000 ⁽¹⁾⁽²⁾	
CE	9 000 ⁽¹⁾⁽³⁾	
TAC	450 000 ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Numero di individui.

⁽²⁾ Disponibile per la Danimarca, la Germania, la Finlandia e la Svezia, nei limiti dei rispettivi contingenti per il salmone nella zona IIbcd (acque CE).

⁽³⁾ Di cui 3 000 salmoni da imputare alla quota spettante alla Comunità del TAC nella zona IIbcd (acque CE), esclusa la sottodivisione 32 della IBSFC.

Specie: Salmone atlantico Salmo salar		Zona: IIId (acque lettoni)
Danimarca	4 668 ⁽¹⁾	
Germania	519 ⁽¹⁾	
Finlandia	4 490 ⁽¹⁾	
Svezia	2 323 ⁽¹⁾	
	3 000 ⁽¹⁾⁽²⁾	
CE	15 000 ⁽¹⁾⁽³⁾	
TAC	450 000 ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Numero di individui.

⁽²⁾ Disponibile per la Danimarca, la Germania, la Finlandia e la Svezia, nei limiti dei rispettivi contingenti per il salmone nella zona IIbcd (acque CE).

⁽³⁾ Di cui 3 000 salmoni da imputare alla quota spettante alla Comunità del TAC nella zona IIbcd (acque CE), esclusa la sottodivisione 32 della IBSFC.

Specie: Salmone atlantico Salmo salar		Zona: IIId (acque lituane)
Danimarca	1 362 ⁽¹⁾	
Germania	151 ⁽¹⁾	
Finlandia	1 310 ⁽¹⁾	
Svezia	677 ⁽¹⁾	
	500 ⁽¹⁾⁽²⁾	
CE	4 000 ⁽¹⁾⁽³⁾	
TAC	450 000 ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Numero di individui.

⁽²⁾ Disponibile per la Danimarca, la Germania, la Finlandia e la Svezia, nei limiti dei rispettivi contingenti per il salmone nella zona IIbcd (acque CE).

⁽³⁾ Di cui 500 salmoni da imputare alla quota spettante alla Comunità del TAC nella zona IIbcd (acque CE), esclusa la sottodivisione 32 della IBSFC.

Specie: Spratto Sprattus sprattus		Zona: IIbcd (acque CE)
Danimarca	31 488	
Germania	19 948	
Finlandia	16 483	
Svezia	72 871	
CE	140 790	
Estonia	2 000 ⁽¹⁾	
Lettonia	8 000 ⁽²⁾	
Lituania	4 000 ⁽³⁾	
Polonia	3 000 ⁽⁴⁾	
TAC	355 000	

⁽¹⁾ Da imputare alla quota spettante all'Estonia del TAC IBSFC.

⁽²⁾ Da imputare alla quota spettante alla Lettonia del TAC IBSFC.

⁽³⁾ Da imputare alla quota spettante alla Lituania del TAC per le acque lituane.

⁽⁴⁾ Da pescare nella zona svedese delle acque CE.

**Condizioni particolari:**

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque estoni	Acque lettoni	Acque lituane
CE	4 000	8 000	4 000

Specie: Spratto Sprattus sprattus	Zona: IIIId (acque estoni)
CE 4 000 ⁽¹⁾	
TAC 355 000	

⁽¹⁾ Disponibile per la Danimarca, la Germania, la Finlandia e la Svezia, nei limiti dei rispettivi contingenti nella zona IIIbcd (acque CE) e da imputare alla quota spettante alla Comunità del TAC nella zona IIIbcd (acque CE).

Specie: Spratto Sprattus sprattus	Zona: IIIId (acque lettoni)
CE 8 000 ⁽¹⁾	
TAC 355 000	

⁽¹⁾ Disponibile per la Danimarca, la Germania, la Finlandia e la Svezia, nei limiti dei rispettivi contingenti per lo spratto nella zona IIIbcd (acque CE) e da imputare alla quota spettante alla Comunità del TAC nella zona IIIbcd (acque CE).

Specie: Spratto Sprattus sprattus	Zona: IIIId (acque lituane)
Danimarca 6 399	
Germania 1 701	
Svezia 2 900	
4 000 ⁽¹⁾	
CE 15 000 ⁽²⁾	
TAC 355 000	

⁽¹⁾ Disponibile per la Danimarca, la Germania, la Finlandia e la Svezia, nei limiti dei rispettivi contingenti per lo spratto nella zona IIIbcd (acque CE).

⁽²⁾ Di cui 4 000 t da imputare alla quota spettante alla Comunità del TAC per lo spratto nella zona IIIbcd (acque CE).

Specie: Pesce piatto	Zona: IIIId (acque polacche)
Svezia 50	
CE 50	
TAC Non pertinente	

Specie: Pesce piatto	Zona: IIIId (acque CE)
CE Non soggetto a restrizioni	
Polonia 50 ⁽¹⁾	
TAC Non pertinente	

⁽¹⁾ Da pescare nella zona svedese delle acque CE.



ALLEGATO I B

MARE DEL NORD, SKAGERRAK E KATTEGAT

Specie: Cicerelli Ammodytidae	Zona: IV (acque norvegesi)
Danimarca 142 500 ⁽¹⁾	
Regno Unito 7 500 ⁽²⁾	
CE 150 000	
TAC Non pertinente	

(1) Nei limiti del contingente totale attribuito per la busbana norvegese e il cicerello, questi ultimi possono essere sostituiti l'uno con l'altro fino a 38 000 t su domanda.

(2) Nei limiti del contingente totale attribuito per la busbana norvegese e il cicerello, questi ultimi possono essere sostituiti l'uno con l'altro fino a 2 000 t su domanda.

Specie: Cicerelli Ammodytidae	Zona: IIa ⁽¹⁾ , mare del Nord ⁽¹⁾
Danimarca 915 000	
Regno Unito 20 000	
Tutti gli Stati membri 35 000 ⁽²⁾	
CE 970 000	
Norvegia 30 000 ⁽³⁾	
Isole Færøer 20 000 ⁽⁴⁾	
TAC 1 020 000	

(1) Acque comunitarie escluse le acque entro 6 miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle isole Shetland, Fair e Foula.

(2) Eccetto Danimarca, Finlandia, Spagna, Portogallo e Regno Unito.

(3) Tale contingente consiste di catture miste di cicerelli, busbane norvegesi e melù. Può essere prelevato fino a un massimo di 10 000 t di busbana norvegese nella divisione VI a nord di 56° 30' N.

(4) Tale contingente consiste di cicerelli, busbane norvegesi, fino a 2 000 t di spratti e delle catture accessorie inevitabili di melù. Lo spratto e un massimo di 6 000 t di busbana norvegese possono essere pescati nella divisione VI a nord di 56° 30' N. Le catture di busbana norvegese sono subordinate alla comunicazione di dati specifici, a richiesta della Commissione, relativi ai quantitativi e alla composizione delle catture accessorie effettuate.

Specie: Aringa ⁽¹⁾ Clupea harengus	Zona: Skagerrak e Kattegat
Danimarca 33 380	
Germania 530	
Svezia 34 920	
CE 68 830	
Isole Færøer 500 ⁽²⁾	
TAC 80 000 ⁽³⁾	

(1) Sbarcato in quanto unica cattura o separato dal resto delle catture.

(2) Da prelevare nello Skagerrak.

(3) TAC concordato nell'ambito delle consultazioni sulla pesca tra la Comunità europea e la Norvegia nello Skagerrak e nel Kattegat per il 2001. Le quote del TAC spettanti alle parti sono le seguenti: CE: 69 330 t, Norvegia: 10 670 t.



Specie: Aringa ⁽¹⁾ Clupea harengus		Zona: Mare del Nord a nord di 53° 30' N
Danimarca	38 118	
Germania	24 751	
Francia	14 789	
Paesi Bassi	42 226	
Svezia	3 546 ⁽²⁾ ⁽³⁾	
Regno Unito	40 570	
CE	164 000 ⁽³⁾	
Norvegia	50 000 ⁽⁴⁾	
TAC	265 000 ⁽⁵⁾	

(1) Sbarcata in quanto unica cattura o separata dal resto delle catture. Ogni Stato membro notifica alla Commissione i propri sbarchi di aringhe, tenendo distinte fra loro le divisioni CIEM IVa e IVb.

(2) Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo carbonaro, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate sul rispettivo contingente.

(3) Compresa 850 t da catturare nelle acque norvegesi, come stabilito nel verbale concordato delle consultazioni tra la Comunità europea, a nome della Svezia, e il Regno di Norvegia per il 2001.

(4) Può essere prelevato nelle acque CE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

(5) TAC per l'insieme del mare del Nord, concordato nell'ambito delle consultazioni sulla pesca tra la Comunità europea e la Norvegia per il 2001. Le quote del TAC spettanti alle parti, una volta effettuati gli scambi, sono le seguenti: CE: 188 150 t, Norvegia: 76 850 t.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi a sud di 62° 00' N

CE 50 850

Specie: Aringa ⁽¹⁾ Clupea harengus		Zona: IVc ⁽²⁾ , VIId
Belgio	7 528 ⁽³⁾	
Danimarca	339 ⁽³⁾	
Germania	339 ⁽³⁾	
►C1 Francia	8 471 ⁽³⁾ ◀	
Paesi Bassi	6 630 ⁽³⁾	
Regno Unito	1 693 ⁽³⁾	
CE	25 000	
TAC	265 000 ⁽⁴⁾	

(1) Sbarcato in quanto unica cattura o separato dal resto delle catture.

(2) Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una linea che dal Landguard Point (51° 56' N, 1° 19.1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

(3) È possibile trasferire alla divisione CIEM IV b fino al 50 % di tale contingente. Tuttavia, questi trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(4) TAC per tutto il mare del Nord concordato nell'ambito delle consultazioni sulla pesca tra la Comunità europea e la Norvegia per il 2001.



Specie: Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona: Skagerrak
Belgio 20	
Danimarca 5 590	
Germania 140	
Paesi Bassi 40	
Svezia 980	
CE 6 770	
TAC 7 000 ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ TAC concordato nell'ambito delle consultazioni tra la Comunità europea e la Norvegia sulla pesca nello Skagerrak e nel Kattegat per il 2001. Le quote del TAC spettanti alle parti sono le seguenti: CE: 6 770 t, Norvegia: 230 t.

Specie: Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona: Kattegat
Danimarca 3 820	
Germania 80	
Svezia 2 300	
CE 6 200	
TAC 6 200	

Specie: Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona: IIa (acque CE), mare del Nord
Belgio 1 440	
Danimarca 8 250	
Germania 5 230	
Francia 1 770	
Paesi Bassi 4 660	
Svezia 440 ⁽¹⁾	
Regno Unito 18 930	
CE 40 720 ⁽¹⁾	
Norvegia 260 ⁽²⁾	
TAC 48 600 ⁽³⁾	

⁽¹⁾ Comprese 380 t da catturare nelle acque norvegesi, come stabilito nel verbale concordato delle consultazioni tra la Comunità europea, a nome della Svezia, e il Regno di Norvegia per il 2001.

⁽²⁾ Può essere prelevato nelle acque CE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

⁽³⁾ TAC per tutto il mare del Nord concordato nell'ambito delle consultazioni sulla pesca tra la Comunità europea e la Norvegia per il 2001. Le quote del TAC spettanti alle parti, una volta effettuati gli scambi, sono le seguenti: CE: 40 340 t, Norvegia: 8 260 t.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque norvegesi
CE	35 380

Specie: Lepidorombi Lepidorhombus spp.	Zona: IIa (acque CE), mare del Nord (acque CE)
Belgio 10	
Danimarca 10	
Germania 10	
Francia 40	
Paesi Bassi 30	
Regno Unito 2 600	
CE 2 700	
TAC 2 700	

▼B

Specie: Limanda e passera pianuzza Limanda limanda e Platichthys flesus	Zona: IIa (acque CE), mare del Nord (acque CE)
Belgio 740	
Danimarca 2 770	
Germania 4 160	
Francia 290	
Paesi Bassi 16 760	
Svezia 10	
Regno Unito 2 330	
CE 27 060	
TAC 27 060	
Specie: Rana pescatrice Lophiidae	Zona: IIa (acque CE), mare del Nord (acque CE)
Belgio 500	
Danimarca 1 100	
Germania 540	
Francia 100	
Paesi Bassi 380	
Svezia 15	
Regno Unito 11 495	
CE 14 130	
TAC 14 130	
Specie: Eglefino Melanogrammus aeglefinus	Zona: Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque CE)
Belgio 10	
Danimarca 1 620	
Germania 100	
Paesi Bassi 0	
Svezia 190	
CE 1 920 ⁽¹⁾	
TAC 4 000 ⁽²⁾	

⁽¹⁾ Tranne un quantitativo stimato di 1 910 t di catture accessorie industriali.

⁽²⁾ TAC concordato nell'ambito delle consultazioni tra la Comunità europea e la Norvegia sulla pesca nello Skagerrak e nel Kattegat per il 2001. Le quote del TAC spettanti alle parti sono le seguenti: CE: 3 830 t, Norvegia: 170 t.

Specie: Eglefino Melanogrammus aeglefinus	Zone: IIa (acque CE), mare del Nord
Belgio 250	
Danimarca 1 720	
Germania 1 095	
Francia 1 910	
Paesi Bassi 190	
Svezia 950 ⁽¹⁾	
Regno Unito 41 780	
CE 47 895 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Norvegia 7 655 ⁽³⁾	
TAC 61 000 ⁽⁴⁾	

⁽¹⁾ Compresa 710 t da catturare nelle acque norvegesi, come stabilito nel verbale concordato delle consultazioni tra la Comunità europea, a nome della Svezia, e il Regno di Norvegia per il 2001.

⁽²⁾ Tranne un quantitativo stimato di 6 160 t di catture accessorie industriali.

⁽³⁾ Può essere prelevato nelle acque CE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

⁽⁴⁾ TAC concordato nell'ambito delle consultazioni sulla pesca tra la Comunità europea e la Norvegia per il 2001. Le quote del TAC spettanti alle parti, una volta effettuati gli scambi, sono le seguenti: CE: 53 345 t, Norvegia: 7 665 t.

**Condizioni particolari:**

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque norvegesi
CE	40 710

Specie: Merlano Merlangius merlangus		Zona: Skagerrak e Kattegat
Danimarca	1 320	
Paesi Bassi	10	
Svezia	140	
CE	1 470 ⁽¹⁾	
TAC	2 500 ⁽²⁾	

⁽¹⁾ Tranne un quantitativo stimato di 985 t di catture accessorie industriali.

⁽²⁾ TAC concordato nell'ambito delle consultazioni tra la Comunità europea e la Norvegia sulla pesca nello Skagerrak e nel Kattegat per il 2001. Le quote del TAC spettanti alle parti sono le seguenti: CE: 2 455 t, Norvegia: 45 t.

Specie: Merlano Merlangius merlangus		Zone: Ila (acque CE), mare del Nord
Belgio	530	
Danimarca	2 310	
Germania	600	
Francia	3 470	
Paesi Bassi	1 330	
Svezia	200 ⁽¹⁾	
Regno Unito	13 335 ⁽⁵⁾	
CE	21 775 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Norvegia	2 970 ⁽³⁾	
TAC	29 700 ⁽⁴⁾	

⁽¹⁾ Compresa 190 t di merluzzo giallo e di merlano, da catturare nelle acque norvegesi, come stabilito nel verbale concordato delle consultazioni tra la Comunità europea, a nome della Svezia, e il Regno di Norvegia per il 2001.

⁽²⁾ Tranne un quantitativo stimato di 5 145 t di catture accessorie industriali.

⁽³⁾ Può essere prelevato nelle acque CE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

⁽⁴⁾ TAC concordato nell'ambito delle consultazioni sulla pesca tra la Comunità europea e la Norvegia per il 2001. Le quote del TAC spettanti alle parti, una volta effettuati gli scambi, sono le seguenti: CE: 26 730 t, Norvegia: 2 970 t.

⁽⁵⁾ Tale contingente comprende una distribuzione ad hoc di 4 125 t. Questa distribuzione è applicabile soltanto per il 2001 e non pregiudica l'applicazione futura della stabilità relativa.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque norvegesi
CE	25 190

Specie: Nasello Merluccius merluccius		Zona: Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque CE)
Danimarca	690	
Svezia	60	
CE	750	
TAC	750 ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Nei limiti di un TAC totale di 22 623 t per lo stock settentrionale di nasello.

▼B

Specie: Nasello Merluccius merluccius	Zona: IIa (acque CE), mare del Nord (acque CE)
Belgio 10	
Danimarca 500	
Germania 60	
Francia 110	
Paesi Bassi 30	
Regno Unito 160	
CE 870	
TAC 870 ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Nei limiti di un TAC totale di 22 623 t per lo stock settentrionale di nasello.

Specie: Melù Merluccius poutassou	Zona: IIa (acque CE), mare del Nord (acque CE)
Danimarca 48 550	
Germania 80	
Paesi Bassi 145	
Svezia 155	
Regno Unito 1 070	
CE 50 000	
TAC 90 000 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	

⁽¹⁾ Escluso il melù pescato nei limiti dei contingenti per le catture miste di cicereello, busbana norvegese e spratto (vedi cicereelli nel mare del Nord).

⁽²⁾ Compresa 40 000 t assegnate alla Norvegia, da detrarre dal contingente per la zona Vb (acque CE), VI, VII, XII e XIV.

Specie: Limanda e passera lingua di cane Microstomus kitt e Glyptocephalus cynoglossus	Zona: IIa (acque CE), mare del Nord (acque CE)
Belgio 590	
Danimarca 1 610	
Germania 210	
Francia 440	
Paesi Bassi 1 340	
Svezia 30	
Regno Unito 6 580	
CE 10 800	
TAC 10 800	

Specie: Scampo Nephrops norvegicus	Zona: Skagerrak e Kattegat (acque CE), IIIbcd (acque CE)
Danimarca 3 305	
Germania 10	
Svezia 1 185	
CE 4 500	
TAC 4 500	

Specie: Scampo Nephrops norvegicus	Zona: IIa (acque CE), mare del Nord (acque CE)
Belgio 810	
Danimarca 810	
Germania 10	
Francia 25	
Paesi Bassi 415	
Regno Unito 13 410	
CE 15 480	
TAC 15 480	

▼B

Specie: Gamberello boreale Pandalus borealis	Zona: Skagerrak e Kattegat
Danimarca	3 520
Svezia	1 900
CE	5 420
TAC	10 150 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ TAC concordato nell'ambito delle consultazioni tra la Comunità europea e la Norvegia sulla pesca nello Skagerrak e nel Kattegat per il 2001. Le quote del TAC spettanti alle parti sono le seguenti: CE: 5 420 t, Norvegia: 4 730 t.

Specie: Gamberello boreale Pandalus borealis	Zona: Ila (acque CE), mare del Nord (acque CE)
Danimarca	4 288
Paesi Bassi	50
Svezia	288
Regno Unito	1 778
CE	6 404
Norvegia	100 ⁽¹⁾
TAC	6 504

⁽¹⁾ Da pescare nella zona IV.

Specie: Gamberello boreale Pandalus borealis	Zona: Acque norvegesi a sud di 62° 00' N
Danimarca	900
Svezia	140 ⁽¹⁾
CE	1 040
TAC	Non pertinente

⁽¹⁾ Contingente stabilito nel verbale concordato delle consultazioni tra la Comunità europea, a nome della Svezia, e il Regno di Norvegia per il 2001. Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo carbonaro, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate sul rispettivo contingente.

Specie: Passera di mare Pleuronectes platessa	Zona: Skagerrak
Belgio	60
Danimarca	7 310
Germania	40
Paesi Bassi	1 410
Svezia	390
CE	9 210
TAC	9 400 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ TAC concordato nell'ambito delle consultazioni tra la Comunità europea e la Norvegia sulla pesca nello Skagerrak e nel Kattegat per il 2001. Le quote del TAC spettanti alle parti sono le seguenti: CE: 9 210 t; Norvegia: 190 t.

Specie: Passera di mare Pleuronectes platessa	Zona: Kattegat
Danimarca	2 090
Germania	20
Svezia	240
CE	2 350
TAC	2 350



Specie: Passera di mare Pleuronectes platessa		Zone: IIa (acque CE), mare del Nord
Belgio	4 710	
Danimarca	15 310	
Germania	4 420	
Francia	880	
Paesi Bassi	29 440	
Regno Unito	21 780	
CE	76 540	
Norvegia	1 460 ⁽¹⁾	
TAC	78 000 ⁽²⁾	

(1) Da prelevare solamente nella zona IV (acque CE). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

(2) TAC concordato nell'ambito delle consultazioni sulla pesca tra la Comunità europea e la Norvegia per il 2001. Le quote del TAC spettanti alle parti, una volta effettuati gli scambi, sono le seguenti: CE: 76 540 t, Norvegia: 1 460 t.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque norvegesi
CE	30 000

Specie: Merluzzo carbonaro Pollachius virens		Zone: IIa (acque CE), Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque CE), mare del Nord
Belgio	30	
Danimarca	3 610	
Germania	9 110	
Francia	21 440	
Paesi Bassi	90	
Svezia	1 380 ⁽¹⁾	
Regno Unito	6 980	
CE	42 640 ⁽¹⁾	
Norvegia	45 240 ⁽²⁾	
TAC	87 000 ⁽³⁾	

(1) Comprese 880 t da catturare nelle acque norvegesi della sottozona CIEM IV, come stabilito nel verbale concordato delle consultazioni tra la Comunità europea, a nome della Svezia, e il Regno di Norvegia per il 2001.

(2) Da prelevare solamente nella zona IV (acque CE) e nello Skagerrak. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

(3) TAC concordato nell'ambito delle consultazioni sulla pesca tra la Comunità europea e la Norvegia per il 2001. Le quote del TAC spettanti alle parti, una volta effettuati gli scambi, sono le seguenti: CE: 41 760 t, Norvegia: 45 240 t.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque norvegesi
CE	42 640



Specie: Rombo chiodato e rombo liscio Psetta maxima e Scopthalmus rhombus		Zona: IIa (acque CE), mare del Nord (acque CE)
Belgio	530	
Danimarca	1 130	
Germania	290	
Francia	140	
Paesi Bassi	3 990	
Svezia	10	
Regno Unito	1 110	
CE	7 200	
TAC	7 200	
Specie: Razze Rajidae		Zona: IIa (acque CE), mare del Nord (acque CE)
Belgio	820	
Danimarca	30	
Germania	40	
Francia	130	
Paesi Bassi	700	
Regno Unito	3 128	
CE	4 848	
TAC	4 848	
Specie: Sogliola Solea solea		Zona: Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque CE)
Danimarca	585	
Germania	35	
Paesi Bassi	55	
Svezia	25	
CE	700	
TAC	700	
Specie: Sogliola Solea solea		Zona: II, mare del Nord
Belgio	1 585	
Danimarca	725	
Germania	1 625	
Francia	315	
Paesi Bassi	14 295	
Regno Unito	815	
CE	19 000	
TAC	19 000	
Specie: Spratto Sprattus sprattus		Zona: Skagerrak e Kattegat
Danimarca	33 500 ⁽¹⁾	
Germania	70 ⁽¹⁾	
Svezia	12 680 ⁽¹⁾	
CE	46 250 ⁽¹⁾	
TAC	50 000 ⁽²⁾	

⁽¹⁾ Questo contingente può essere pescato con attrezzi trainati aventi maglie con una dimensione minima di 16 mm. Tali catture non sono soggette alle condizioni stabilite dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1434/98.

⁽²⁾ TAC concordato nell'ambito delle consultazioni tra la Comunità europea e la Norvegia sulla pesca nello Skagerrak e nel Kattegat per il 2001. Le quote del TAC spettanti alle parti sono le seguenti: CE: 46 250 t, Norvegia: 3 750 t.

▼B

Specie: Spratto Sprattus sprattus		Zona: IIa (acque CE), mare del Nord (acque CE)
Belgio	2 530	
Danimarca	200 200	
Germania	2 530	
Francia	2 530	
Paesi Bassi	2 530	
Svezia	1 330 ⁽¹⁾	
Regno Unito	8 350	
CE	220 000	
Norvegia	10 000 ⁽²⁾	
Isole Færøer	2 000 ⁽³⁾	
TAC	232 000 ⁽⁴⁾	

⁽¹⁾ Compreso il cicerello.

⁽²⁾ Da pescare solamente nella zona IV (acque CE).

⁽³⁾ Da imputare al contingente di cicerelli nel mare del Nord.

⁽⁴⁾ Escluso lo spratto prelevato nei limiti dei contingenti per le catture miste di cicerello, busbana norvegese e spratto (vedi cicerelli nel mare del Nord).

Specie: Spinarolo/gattuccio Squalus acanthias		Zona: IIa (acque CE), mare del Nord (acque CE)
Belgio	150	
Danimarca	863	
Germania	156	
Francia	276	
Paesi Bassi	236	
Svezia	12	
Regno Unito	7 177	
CE	8 870	
Norvegia	200 ⁽¹⁾	
TAC	9 070	

⁽¹⁾ Incluse catture con palangari di Galeorhinus galeus, Dalatros licha, Deania galcea, Centrophorus squamosus, Etmopterus princeps, Etmopterus spinax e Centroscymnus coelolepis. Tale contingente può essere prelevato solamente nelle sottozone CIEM IV, VI e VII.

Specie: Sugarello Trachurus spp.		Zona: IIa (acque CE), mare del Nord (acque CE)
Belgio	80	
Danimarca	33 630	
Germania	2 530	
Francia	50	
Irlanda	1 950	
Paesi Bassi	5 450	
Svezia	750	
Regno Unito	4 960	
CE	49 400	
Norvegia	1 600 ⁽¹⁾	
Isole Færøer	7 000 ⁽²⁾	
TAC	51 000 ⁽³⁾	

⁽¹⁾ Da pescare solamente nella zona IV (acque CE).

⁽²⁾ Da imputare al contingente di sugarelli per le divisioni CIEM Vb (acque CE), VI, VII, VIIIabde, XII e XIV.

⁽³⁾ Escluse 7 000 t assegnate alle Færøer per le divisioni CIEM Vb (acque CE), VI, VII, VIIIabde, XII e XIV.

▼B

Specie: Busbana norvegese Trisopterus esmarki	Zona: IIa (acque CE), Skagerrak e Kattegat, mare del Nord (acque CE)
Danimarca 199 010	
Germania 40	
Paesi Bassi 150	
CE 199 200	
Norvegia 10 000	
Isole Færøer 2 000 ⁽¹⁾	
TAC 211 200 ⁽²⁾	

⁽¹⁾ Da imputare al contingente di cicerelli nella divisione IIa (acque CE), mare del Nord (acque CE).

⁽²⁾ Esclusa la busbana norvegese pescata nei limiti dei contingenti per le catture miste di cicerello, busbana norvegese e spratto (vedi cicerelli nel mare del Nord).

Specie: Busbana norvegese Trisopterus esmarki	Zona: IV (acque norvegesi)
Danimarca 47 500 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Regno Unito 2 500 ⁽¹⁾ ⁽³⁾	
CE 50 000 ⁽¹⁾	
TAC Non pertinente	

⁽¹⁾ Compreso il melù e il sugarello mischiati in modo inestricabile.

⁽²⁾ Nei limiti di un contingente totale attribuito per la busbana norvegese e il cicerello, questi ultimi possono essere sostituiti l'uno con l'altro fino a 38 000 t su domanda.

⁽³⁾ Nei limiti di un contingente totale attribuito per la busbana norvegese e il cicerello, questi ultimi possono essere sostituiti l'uno con l'altro fino a 2 000 t su domanda.

Specie: Specie industriali	Zona: IV (acque norvegesi)
Svezia 800 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
CE 800	
TAC Non pertinente	

⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo carbonaro, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate sul rispettivo contingente.

⁽²⁾ Di cui non oltre 400 t di sugarello.

Specie: Altre specie	Zona: IV (acque norvegesi)
Belgio 60	
Danimarca 5 500	
Germania 620	
Francia 255	
Paesi Bassi 440	
Svezia p.m. ⁽¹⁾	
Regno Unito 4 125	
CE 11 000	
TAC Non pertinente	

⁽¹⁾ Contingente di «altre specie» assegnato al livello tradizionale dalla Norvegia alla Svezia.



ALLEGATO I C

ATLANTICO NORDORIENTALE E GROENLANDIA

Zone CIEM I, II, IIIa, IV, V, XII, XIV e NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)

Specie: Lupo di mare Anarhichas lupus	Zona: V, XIV (acque della Groenlandia)
Germania 300	
CE 300	
TAC Non pertinente	
Specie: Lupo di mare Anarhichas lupus	Zona: NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)
Germania 300	
CE 300	
TAC Non pertinente	
Specie: Granatiere Coryphaenoides rupestris	Zona: V, XIV (acque della Groenlandia)
Germania 1 629	
Regno Unito 86	
CE 2 000 ⁽¹⁾	
TAC Non pertinente	
⁽¹⁾ Di cui 285 t assegnate alla Norvegia.	
Specie: Granatiere Coryphaenoides rupestris	Zona: NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)
Germania 635	
CE 1 350 ⁽¹⁾	
TAC Non pertinente	
⁽¹⁾ Di cui 715 t assegnate alla Norvegia.	
Specie: Aringa Clupea harengus	Zona: I, II
Belgio 30	
Danimarca 25 750	
Germania 4 510	
Spagna 80 ⁽¹⁾	
Francia 1 110	
Irlanda 6 670	
Paesi Bassi 9 210	
Portogallo 80 ⁽¹⁾	
Finlandia 400 ⁽¹⁾	
Svezia 9 540 ⁽¹⁾	
Regno Unito 16 460	
CE 73 840	
Norvegia 5 920 ⁽²⁾	
Isole Færøer 7 210 ⁽²⁾	
TAC 851 500 ⁽³⁾	

⁽¹⁾ Eccettuati i quantitativi oggetto di scambio, questo contingente non può essere pescato nelle acque della Comunità.

⁽²⁾ Può essere prelevato nella zona IIa (acque comunitarie).

⁽³⁾ TAC concordato tra Norvegia, Russia, Islanda, Isole Færøer e CE. La quota spettante alla Comunità di tale TAC è di 73 840 t.

▼B

Condizioni particolari:

La pesca con reti da traino con maglia inferiore a 54 mm, o con reti a circuizione (cianciolo) nella zona IIa (acque CE) è autorizzata solo durante il periodo tra il 1° marzo e il 30 giugno.

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque Færøer ⁽¹⁾	ZEE della Norvegia e zona di pesca intorno a Jan Mayen	ZEE della Norvegia
Belgio	0	10	10
Danimarca	2 510	7 990	5 930
Germania	440	1 400	1 040
Spagna	10	30	20
Francia	110	340	260
Irlanda	650	2 070	1 530
Paesi Bassi	900	2 860	2 120
Portogallo	10	30	20
Finlandia	40	120	90
Svezia	930	2 960	2 200
Regno Unito	1 610	5 110	3 780

⁽¹⁾ Compresa la divisione CIEM Vb a nord di 62° N.

Specie: Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona: I, II (acque norvegesi)
Germania	1 976
Spagna	2 205
Francia	1 813
Portogallo	2 205
Regno Unito	7 666
Irlanda	245
Grecia	245
CE	16 355
TAC	Non pertinente
Specie: Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona: I, II b
Germania	2 610
Spagna	6 747
Francia	1 114
Portogallo	1 425
Regno Unito	1 671
Tutti gli Stati membri	100 ⁽¹⁾
CE	13 667
TAC	395 000 ⁽²⁾
Specie: Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona: Acque della Groenlandia
Germania	1 636
Regno Unito	364
CE	2 000
TAC	Non pertinente

⁽¹⁾ Eccetto Svezia, Finlandia, Germania, Spagna, Francia, Portogallo e Regno Unito.

⁽²⁾ L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre la Comunità nella zona delle Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi non pregiudica in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

▼B

Specie: Merluzzo bianco ed eglefino Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus		Zona: Vb (acque delle isole Færøer)
Germania	10	
Francia	60	
Regno Unito	430	
CE	500	
TAC	Non pertinente	
Specie: Ippoglosso atlantico Hippoglossus hippoglossus		Zona: V, XIV (acque della Groenlandia)
CE	200 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
TAC	Non pertinente	
⁽¹⁾ Di cui 200 t, da pescarsi esclusivamente con palangari, sono assegnate alla Norvegia. ⁽²⁾ Se, durante la pesca al traino di merluzzo bianco e scorfano, le catture accessorie di ippoglosso atlantico determinano il superamento del relativo contingente, le autorità della Groenlandia individueranno soluzioni atte a consentire che la pesca di merluzzo bianco e di scorfano da parte di navi comunitarie possa comunque continuare fino ad esaurimento dei rispettivi contingenti.		
Specie: Ippoglosso atlantico Hippoglossus hippoglossus		Zona: NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)
CE	200 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
TAC	Non pertinente	
⁽¹⁾ Di cui 200 t, da pescarsi esclusivamente con palangari, sono assegnate alla Norvegia. ⁽²⁾ Se, durante la pesca al traino di merluzzo bianco e scorfano, le catture accessorie di ippoglosso atlantico determinano il superamento del relativo contingente, le autorità della Groenlandia individueranno soluzioni atte a consentire che la pesca di merluzzo bianco e di scorfano da parte di navi comunitarie possa comunque continuare fino ad esaurimento dei rispettivi contingenti.		
Specie: Capelin Mallotus villosus		Zona: IIb
CE		
TAC	0 ⁽¹⁾	
⁽¹⁾ Fatti salvi i diritti della Comunità e subordinatamente ad un riesame alla luce di pareri scientifici.		
Specie: Capelin Mallotus villosus		Zona: V, XIV (acque della Groenlandia)
CE	28 375 ⁽¹⁾	
TAC	75 075 ⁽²⁾	
⁽¹⁾ Disponibile per tutti gli Stati membri. ⁽²⁾ Di cui 6 700 t assegnate alla Norvegia, 30 000 t all'Islanda e 10 000 t alle Isole Færøer. La quota spettante alla Comunità costituisce il 70 % della quota della Groenlandia del TAC di capelin. Al momento di riesaminare questo TAC, nel corso del 2001, la quota della Comunità sarà modificata di conseguenza.		
Specie: Capelin Mallotus villosus		Zona: NAFO 0, 1 (acque della Groenlandia)
CE	25 000 ⁽¹⁾	
TAC	25 000	
⁽¹⁾ Disponibile per tutti gli Stati membri.		
Specie: Eglefino Melanogrammus aeglefinus		Zona: I, II (acque norvegesi)
Germania	396	
Francia	238	
Regno Unito	1 216	
CE	1 850	
TAC	Non pertinente	

▼B

Specie: Melù Micromesistius poutassou	Zona: I, II (acque norvegesi)
Germania 500	
Francia 500	
CE 1 000	
TAC Non pertinente	
Specie: Melù Micromesistius poutassou	Zona: Vb (acque delle isole Færøer)
Danimarca 11 000	
Regno Unito 11 000	
3 000 ⁽¹⁾	
CE 25 000	
TAC Non pertinente	
⁽¹⁾ Disponibile per la Germania, la Francia e i Paesi Bassi.	
Specie: Melù Micromesistius poutassou	Zona: V, XIV (acque della Groenlandia)
Danimarca 1 500	
Germania 12 000	
Francia 1 500	
CE 15 000	
TAC Non pertinente	
Specie: Molva Molva molva	Zona: Vb (acque delle isole Færøer)
Germania 1 055 ⁽¹⁾	
Francia 2 340 ⁽¹⁾	
Regno Unito 205 ⁽¹⁾	
CE 3 600 ⁽¹⁾	
TAC Non pertinente	
⁽¹⁾ Compresa la molva azzurra. Le catture accessorie fino a 1 080 t di granatiere e di pesce sciabola nero vanno imputate a questo contingente.	
Specie: Gamberello boreale Pandalus borealis	Zona: V, XIV (acque della Groenlandia)
Danimarca 1 012	
Francia 1 012	
CE 5 675 ⁽¹⁾	
TAC Non pertinente	
⁽¹⁾ Di cui 2 500 t assegnate alla Norvegia e 1 150 t alle Isole Færøer.	
Specie: Merluzzo carbonaro Pollachius virens	Zona: I, II (acque norvegesi)
Germania 2 592	
Francia 417	
Regno Unito 231	
CE 3 240	
TAC Non pertinente	
Specie: Merluzzo carbonaro Pollachius virens	Zona: Vb (acque delle isole Færøer)
Belgio 50	
Germania 310	
Francia 1 510	
Paesi Bassi 50	
Regno Unito 580	
CE 2 500	
TAC Non pertinente	

▼B

Specie: Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides	Zona: I, II (acque norvegesi)
Germania 50 Regno Unito 50 CE 100 TAC Non pertinente	
Specie: Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides	Zona: V, XIV (acque della Groenlandia)
Germania 4 038 Regno Unito 212 CE 5 455 ⁽¹⁾ TAC Non pertinente	
⁽¹⁾ Di cui 1 055 t assegnate alla Norvegia e 150 t alle Isole Færøer.	
Specie: Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides	Zona: NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)
Germania 550 CE 1 620 ⁽¹⁾ TAC Non pertinente	
⁽¹⁾ Di cui 920 t assegnate alla Norvegia e 150 t alle Isole Færøer.	
Specie: Sgombro Scomber scombrus	Zona: IIa (acque norvegesi)
Danimarca 13 800 ⁽¹⁾ CE 13 800 ⁽¹⁾ TAC Non pertinente	
⁽¹⁾ Possono essere pescate nella sottozona IV (acque norvegesi) e nella divisione IIa (acque non CE).	
Specie: Sgombro Scomber scombrus	Zona: Vb (acque delle isole Færøer)
Danimarca 4 469 ⁽¹⁾ CE 4 469 TAC Non pertinente	
⁽¹⁾ Possono essere pescate nella zona IVa (acque CE).	
Specie: Scorfani Sebastes spp.	Zona: V, XII, XIV ⁽¹⁾
Germania 9 367 Spagna 1 645 Francia 875 Irlanda 3 Paesi Bassi 4 Portogallo 1 966 Regno Unito 23 CE 13 883 TAC 95 000 ⁽²⁾	
⁽¹⁾ Acque comunitarie e zone al di fuori della giurisdizione in materia di pesca di altri Stati costieri.	
⁽²⁾ TAC concordato con la NEAFC.	



Specie: Scorfani Sebastes spp.		Zona: I, II (acque norvegesi)
Germania	1 533	
Spagna	190	
Francia	167	
Portogallo	810	
Regno Unito	300	
CE	3 000 ⁽¹⁾	
TAC	Non pertinente	

⁽¹⁾ Qualora la Norvegia proibisca la pesca diretta allo scorfano nelle zone a nord di 70 N, tale divieto si applica anche alle navi comunitarie che pescano tale contingente.

Specie: Scorfani Sebastes spp.		Zona: V, XIV (acque della Groenlandia)
Germania	24 700 ⁽¹⁾	
Francia	125	
Regno Unito	175	
CE	26 500 ⁽¹⁾ (⁽²⁾)(⁽³⁾)	
TAC	Non pertinente	

⁽¹⁾ Un massimo di 20 000 t può essere pescato con reti da traino pelagiche. Le catture effettuate con reti a strascico e con reti da traino pelagiche vanno registrate separatamente.

⁽²⁾ Di cui 10 000 t, che possono essere pescate con reti da traino pelagiche, sono assegnate alla Norvegia.

⁽³⁾ Di cui 500 t sono assegnate alle Isole Faerøer. Le catture effettuate con reti a strascico e con reti da traino pelagiche vanno registrate separatamente.

Specie: Scorfani Sebastes spp.		Zona: NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)
Germania	5 395	
Regno Unito	105	
CE	5 500	
TAC	Non pertinente	

Specie: Scorfani Sebastes spp.		Zona: Va (acque islandesi)
Belgio	100 ⁽¹⁾ (⁽²⁾)	
Germania	1 690 ⁽¹⁾ (⁽²⁾)	
Francia	50 ⁽¹⁾ (⁽²⁾)	
Regno Unito	1 160 ⁽¹⁾ (⁽²⁾)	
CE	3 000 ⁽¹⁾ (⁽²⁾)	
TAC	Non pertinente	

⁽¹⁾ Compresa le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).

⁽²⁾ Da pescare fra luglio e dicembre.

Specie: Scorfani Sebastes spp.		Zona: Vb (acque delle isole Færøer)
Belgio	50	
Germania	6 440	
Francia	435	
Regno Unito	75	
CE	7 000	
TAC	Non pertinente	

Specie: Altre specie ⁽¹⁾		Zona: I, II (acque norvegesi)
Germania	150 ⁽¹⁾	
Francia	60 ⁽¹⁾	
Regno Unito	240 ⁽¹⁾	
CE	450 ⁽¹⁾	
TAC	Non pertinente	

⁽¹⁾ Esclusivamente in quanto catture accessorie.

▼B

Specie: Altre specie ⁽¹⁾		Zona: Vb (acque delle isole Færøer)
Germania	305	
Francia	275	
Regno Unito	180	
CE	760	
TAC	Non pertinente	

⁽¹⁾ Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

Specie: Pesce piatto		Zona: Vb (acque delle isole Færøer)
Germania	180	
Francia	140	
Regno Unito	680 ⁽¹⁾	
CE	1 000	
TAC	Non pertinente	

⁽¹⁾ Compreso l'ippoglosso nero.



ALLEGATO I D

ACQUE COMUNITARIE OCCIDENTALI

Zone CIEM Vb (acque CE), VI, VII, VIII, IX, X, COPACE (acque CE) e Guiana francese

Specie: Squalo elefante Cetorhinus maximus	Zona: Acque comunitarie delle zone IV, VI e VII
CE 0	
TAC 0	
Specie: Aringa Clupea harengus	Zona: Vb (acque CE), VIaN ⁽¹⁾ , VIb
Germania 3 990	
Francia 760	
Irlanda 5 390	
Paesi Bassi 3 990	
Regno Unito 21 570	
CE 35 700	
Isole Færøer 660 ⁽²⁾	
TAC 36 360	
⁽¹⁾ Si tratta della popolazione di aringhe della divisione CIEM VIa, a nord di 56° 00' N e nella parte della divisione VIa situata ad est di 07° 00' O e a nord di 55° 00' N, escluso lo stock di Clyde.	
⁽²⁾ Contingente da prelevarsi esclusivamente nella divisione VIa a nord di 56° 30' N.	
Specie: Aringa Clupea harengus	Zona: VIaS ⁽¹⁾ , VIIbc
Irlanda 12 640	
Paesi Bassi 1 260	
CE 13 900	
TAC 13 900	
⁽¹⁾ Si tratta della popolazione di aringhe nella divisione CIEM VIa, a sud di 56° 00' N e a ovest di 07° 00' O.	
Specie: Aringa Clupea harengus	Zona: VIa Clyde ⁽¹⁾
Regno Unito 1 000	
CE 1 000	
TAC 1 000	
⁽¹⁾ Si tratta della popolazione di aringhe nella divisione CIEM VIa, a sud di 56° 00' N e a ovest di 07° 00' O.	
Specie: Aringa Clupea harengus	Zona: VIIa ⁽¹⁾
Irlanda 1 800	
Regno Unito 5 100	
CE 6 900	
TAC 6 900	
⁽¹⁾ Dalla divisione CIEM VIIa è sottratta la zona aggiunta al mare Celtico, delimitata: — a nord da 52° 30' N, — a sud da 52° 00' N, — a ovest dalla costa dell'Irlanda, — a est dalla costa del Regno Unito.	
Specie: Aringa Clupea harengus	Zona: VIIe, f
Francia 500	
Regno Unito 500	
CE 1 000	
TAC 1 000	

▼B

Specie: Aringa Clupea harengus	Zona: VIIghjk ⁽¹⁾
Germania 220	
Francia 1 130	
Irlanda 17 290	
Paesi Bassi 1 230	
Regno Unito 30	
CE 20 000	
TAC 20 000	

(1) La divisione CIEM VII g, h, j, k è aumentata grazie alla zona aggiunta al Mare Celtico, delimitata:

- a nord da 52° 30' N,
- a sud da 52° 00' N,
- a ovest dalla costa dell'Irlanda,
- a est dalla costa del Regno Unito.

Specie: Acciuga Engraulis encrasicolus	Zona: VIII
Spagna 29 700	
Francia 3 300	
CE 33 000	
TAC 33 000	

Specie: Acciuga Engraulis encrasicolus	Zona: IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)
Spagna 4 780 ⁽¹⁾	
Portogallo 5 220 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
CE 10 000	
TAC 10 000	

(1) Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in causa, oppure nelle acque internazionali della zona in questione.

(2) In deroga alla precedente nota ⁽¹⁾, possono essere pescate fino ad un massimo di 80 % nelle acque della sottozona CIEM VIII soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia.

Specie: Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona: Vb (acque CE), VI, XII e XIV
Belgio 5	
Germania 55	
Francia 585	
Irlanda 833	
Regno Unito 2 222	
CE 3 700	
TAC 3 700	

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Vb (zona CE), VIa
Belgio	5
Germania	40
Francia	430
Irlanda	605
Regno Unito	1 620

▼B

Specie: Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona: VIIa
Belgio 30	
Francia 75	
Irlanda 1 385	
Paesi Bassi 5	
Regno Unito 605	
CE 2 100	
TAC 2 100	
Specie: Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona: VIIb-k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)
Belgio 470 ⁽¹⁾	
Francia 8 020 ⁽¹⁾	
Irlanda 1 070 ⁽¹⁾	
Paesi Bassi 70 ⁽¹⁾	
Regno Unito 870 ⁽¹⁾	
CE 10 500 ⁽¹⁾	
TAC 10 500 ⁽¹⁾	
⁽¹⁾ Pesca non autorizzata nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna o del Portogallo.	
Specie: Smeriglio Lamna nasus	Zona: Acque CE delle zone IV, VI e VII
CE Non soggetto a restrizioni	
Norvegia 100	
Isole Færøer 125 ⁽¹⁾	
TAC Non pertinente	
⁽¹⁾ Si applica a tutte le acque comunitarie. Da pescarsi con palangari.	
Specie: Lepidorombi Lepidorhombus spp.	Zona: Vb (acque CE), VI, XII e XIV
Spagna 500	
Francia 1 930	
Irlanda 560	
Regno Unito 1 370	
CE 4 360	
TAC 4 360	
Specie: Lepidorombi Lepidorhombus spp.	Zona: VII
Belgio 410	
Spagna 4 500	
Francia 5 460	
Irlanda 2 480	
Regno Unito 2 150	
CE 15 000	
TAC 15 000	

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Vb (zona CE), VI, XII, XIV
Spagna	500

▼B

Specie: Lepidorombi Lepidorhombus spp.	Zona: VIIIabde
Spagna 1 000	
Francia 800	
CE 1 800	
TAC 1 800	
Specie: Lepidorombi Lepidorhombus spp.	Zona: VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)
Spagna 4 620 ⁽¹⁾	
Francia 230 ⁽²⁾	
Portogallo 150 ⁽¹⁾	
CE 5 000	
TAC 5 000	

(1) Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna o del Portogallo, oppure nelle acque internazionali della zona in questione.

(2) Pesca non autorizzata nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo.

▼C1

▼B

Specie: Rana pescatrice Lophiidae	Zona: Vb (acque CE), VI, XII e XIV
Belgio 230	
Germania 260	
Spagna 250	
Francia 2 830	
Irlanda 640	
Paesi Bassi 220	
Regno Unito 1 970	
CE 6 400	
TAC 6 400	
Specie: Rana pescatrice Lophiidae	Zona: VII
Belgio 2 010	
Germania 220	
Spagna 800	
Francia 12 870	
Irlanda 1 640	
Paesi Bassi 260	
Regno Unito 3 900	
CE 21 700	
TAC 21 700	
Specie: Rana pescatrice Lophiidae	Zona: VIIIabde
Spagna 900	
Francia 5 000	
CE 5 900	
TAC 5 900	

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	VII
Spagna	100

▼B

Specie: Rana pescatrice Lophiidae	Zona: VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)
Spagna 5 000 ⁽¹⁾	
Francia 5 ⁽²⁾	
Portogallo 995 ⁽¹⁾	
CE 6 000	
TAC 6 000	

(1) Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna o del Portogallo, oppure nelle acque internazionali della zona in questione.

(2) Pesca non autorizzata nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo.

Specie: Eglefino Melanogrammus aeglefinus	Zona: Vb (acque CE), VI, XII e XIV
Belgio 35	
Germania 40	
Francia 1 480	
Irlanda 1 525	
Regno Unito 10 820	
CE 13 900	
TAC 13 900	

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Vb, VIa	VIb, XII, XIV
Belgio	30	5
Germania	35	5
Francia	1 175	300
Irlanda	1 420	220
Regno Unito	8 550	2 170

Specie: Eglefino Melanogrammus aeglefinus	Zona: VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)
Belgio 130 ⁽¹⁾	
Francia 8 000 ⁽¹⁾	
Irlanda 2 670 ⁽¹⁾	
Regno Unito 1 200 ⁽¹⁾	
CE 12 000 ⁽¹⁾	
TAC 12 000 ⁽¹⁾	

(1) Pesca non autorizzata nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna o del Portogallo.

Condizioni particolari:

In aggiunta ai contingenti sopra indicati, nella divisione VIIa possono essere pescati al massimo i seguenti quantitativi:

	VIIa
Belgio	43
Francia	195
Irlanda	1 169
Regno Unito	1 293

Nel riferire alla Commissione circa l'utilizzazione dei propri contingenti, gli Stati membri specificano i quantitativi pescati nella divisione VIIa.

Gli sbarchi di eglefino catturato nella divisione VIIa non sono autorizzati quando il loro totale supera le 1 700 t.

▼B

Specie: Merlano Merlangius merlangus	Zona: Vb (acque CE), VI, XII e XIV
Germania 10	
Francia 245	
Irlanda 1 165	
Regno Unito 2 580	
CE 4 000	
TAC 4 000	
Specie: Merlano Merlangius merlangus	Zona: VIIa
Belgio 5	
Francia 50	
Irlanda 800	
Paesi Bassi 0	
Regno Unito 535	
CE 1 390	
TAC 1 390	
Specie: Merlano Merlangius merlangus	Zona: VIIb-k
Belgio 200	
Francia 12 610	
Irlanda 5 840	
Paesi Bassi 100	
Regno Unito 2 250	
CE 21 000	
TAC 21 000	
Specie: Merlano Merlangius merlangus	Zona: VIII
Spagna 2 240 ⁽¹⁾	
Francia 3 360 ⁽¹⁾	
CE 5 600	
TAC 5 600	
⁽¹⁾ Eccetto per i quantitativi soggetti a scambi con gli altri Stati membri, questo contingente può essere pescato soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in causa, oppure nelle acque internazionali della zona in questione.	
Specie: Merlano Merlangius merlangus	Zona: IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)
Portogallo 2 100	
CE 2 100	
TAC 2 100	
Specie: Nasello Merluccius merluccius	Zona: Vb (acque CE), VI, VII, XII, XIV
Belgio 130 ⁽¹⁾	
Spagna 4 100	
Francia 6 340 ⁽¹⁾	
Irlanda 770	
Paesi Bassi 80 ⁽¹⁾	
Regno Unito 2 500 ⁽¹⁾	
CE 13 920	
TAC 13 920 ⁽²⁾	

⁽¹⁾ Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la divisione CIEM IIa (acque CE) e il mare del Nord. Tuttavia, questi trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

⁽²⁾ Nei limiti di un TAC totale di 22 623 t per lo stock settentrionale di nasello.

▼B

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	VIIIa,b,d,e
Spagna	800
Francia	800

Specie: Nasello Merluccius merluccius	Zona: VIIIabde
►C1 Belgio 4 ⁽¹⁾ (²) ◀	
Spagna 2 179	
Francia 4 894 (²)	
Paesi Bassi 6 ⁽¹⁾ (²)	
CE 7 083	
TAC 7 083 (³)	

(1) Pesca non autorizzata nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna.

(2) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la divisione CIEM IIa (acque CE) e il mare del Nord. Tuttavia, questi trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(3) Nei limiti di un TAC totale di 22 623 t per lo stock settentrionale di nasello.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Vb (zona CE), VI, VII, XII, XIV
Spagna	1 000
Francia	1 800

Specie: Nasello Merluccius merluccius	Zona: VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)
Spagna 5 690 (¹)	
Francia 500	
Portogallo 2 660 (²)	
CE 8 900	
TAC 8 900	

(1) Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in causa, oppure nelle acque internazionali della zona in questione, eccettuata una quantità di 850 t che può essere pescata nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo.

(2) Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in causa, oppure nelle acque internazionali della zona in questione, eccettuata una quantità di 850 t che può essere pescata nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque portoghesi	Acque spagnole
Spagna	850	
Francia	430	
Portogallo		850

▼B

Specie: Melù Micromesistius poutassou		Zona: Vb (acque CE), VI, VII, XII e XIV
Danimarca	4 020	
Germania	15 550	
Spagna	25 910	
Francia	21 640	
Irlanda	31 100	
Paesi Bassi	48 850	
Portogallo	1 940	
Regno Unito	45 350	
CE	194 360	
Norvegia	190 640 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁷⁾	
Isole Færøer	62 000 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽⁵⁾	
TAC	407 000 ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾	

(1) Escluso il melù pescato nei limiti dei contingenti per le catture miste di cicereello, busbana norvegese e spratto (vedi cicereelli nel mare del Nord).

(2) La pesca è vietata nella sottozona VIa a sud di 56° 30' N e nella sottozona VII ad est di 12° O.

(3) Possono essere prelevati nella zona IIa (acque CE).

(4) Di cui fino ad un massimo di 9 000 t può essere costituito da argentina (Argentina spp.).

(5) Comprese le catture accessorie inevitabili di argentina (Argentina spp.).

(6) Escluse 40 000 t che possono essere prelevate dalla Norvegia nella divisione IVa (acque CE).

(7) Di cui fino ad un massimo di 40 000 t può essere prelevato dalla Norvegia nella divisione IVa (acque CE).

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	VIIIabde	IVa
Spagna	5 000	
Norvegia		40 000

Specie: Melù Micromesistius poutassou		Zona: VIIIabde
Spagna	10 000	
Francia	7 759	
Portogallo	1 500	
Regno Unito	7 241	
CE	26 500	
TAC	26 500	

Condizioni particolari:

Qualsiasi parte dei contingenti di cui sopra può essere pescata nella divisione CIEM Vb (acque CE), sottozone VI, VII, XII e XIV.

Specie: Melù Micromesistius poutassou		Zona: VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)
Spagna	44 000 ⁽¹⁾	
Portogallo	11 000 ⁽¹⁾	
CE	55 000	
TAC	55 000	

(1) Eccetto per i quantitativi soggetti a scambi con gli altri Stati membri, questo contingente può essere pescato soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in causa, oppure nelle acque internazionali della zona in questione.



Specie: Molva azzurra Molva dyptergia	Zona: Acque CE delle zone VIa (a nord di 56° 30' N) e VIb
CE	Non pertinente
Isole Færøer	940 ⁽¹⁾
TAC	Non pertinente

(1) Da catturarsi con reti da traino; le catture accessorie di granatiere e di pesce sciabola nero vanno imputate a questo contingente.

Specie: Molva Molva molva	Zona: Acque CE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII
CE	Non pertinente
Norvegia	15 000 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Isole Færøer	800 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
TAC	Non pertinente

(1) Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento, nelle sottozone VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere oltrepassata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca su un luogo specifico di pesca. La totalità di queste catture accidentali di altre specie nelle sottozone VI e VII non può superare 3 000 t.

(2) Compresi la molva azzurra e il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono di 9 500 t per la molva, 500 t per la molva azzurra e 5 000 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nella divisione CIEM Vb e nelle sottozone VI e VII.

(3) Compresi la molva azzurra e il brosmio. Da catturarsi esclusivamente con palangari nelle divisioni VIa (a nord di 56° 30' N) e VIb.

(4) Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento, nelle sottozone VI. Tuttavia questa percentuale può essere oltrepassata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca su un luogo specifico di pesca. La totalità di queste catture accidentali di altre specie nelle sottozone VI non può superare 75 t.

Specie: Scampo Nephrops norvegicus	Zona: Vb (acque CE), VI
Spagna	25
Francia	90
Irlanda	155
Regno Unito	11 070
CE	11 340
TAC	11 340

Specie: Scampo Nephrops norvegicus	Zona: VII
Spagna	1 140
Francia	4 595
Irlanda	6 965
Regno Unito	6 200
CE	18 900
TAC	18 900

Specie: Scampo Nephrops norvegicus	Zona: VIIIabde
Spagna	240
Francia	3 760
CE	4 000
TAC	4 000

Specie: Scampo Nephrops norvegicus	Zona: VIIIc
Spagna	690
Francia	30
CE	720
TAC	720

▼B

Specie: Scampo Nephrops norvegicus	Zona: IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)
Spagna 300 ⁽¹⁾	
Portogallo 900 ⁽¹⁾	
CE 1 200	
TAC 1 200	

⁽¹⁾ Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in causa, oppure nelle acque internazionali della zona in questione, tranne che per le catture accessorie.

Specie: Mazzancolle Penaeus spp.	Zona: Guiana francese
Francia 4 000 ⁽¹⁾	
CE 4 000 ⁽¹⁾	
Barbados 24 ⁽¹⁾	
Guiana 24 ⁽¹⁾	
Suriname p.m. ⁽¹⁾	
Trinidad e Tobago 60 ⁽¹⁾	
TAC 4 108 ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ La pesca dei gamberoni *Penaeus subtilis* e *Penaeus brasiliensis* è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 m.

Specie: Passera di mare Pleuronectes platessa	Zona: Vb (acque CE), VI, XII e XIV
Francia 50	
Irlanda 700	
Regno Unito 1 170	
CE 1 920	
TAC 1 920	

Specie: Passera di mare Pleuronectes platessa	Zona: VIIa
Belgio 60	
Francia 25	
Irlanda 1 285	
Paesi Bassi 20	
Regno Unito 610	
CE 2 000	
TAC 2 000	

Specie: Passera di mare Pleuronectes platessa	Zona: VIIbc
Francia 50	
Irlanda 190	
CE 240	
TAC 240	

Specie: Passera di mare Pleuronectes platessa	Zona: VIIde
Belgio 980	
Francia 3 270	
Regno Unito 1 750	
CE 6 000	
TAC 6 000	

▼B

Specie: Passera di mare Pleuronectes platessa	Zona: VIIfg
Belgio 190	
Francia 340	
Irlanda 50	
Regno Unito 180	
CE 760	
TAC 760	
Specie: Passera di mare Pleuronectes platessa	Zona: VIIhjk
Belgio 85	
Francia 150	
Irlanda 530	
Paesi Bassi 300	
Regno Unito 150	
CE 1 215	
TAC 1 215	
Specie: Passera di mare Pleuronectes platessa	Zona: VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)
Spagna 95	
Francia 370 ⁽¹⁾	
Portogallo 95	
CE 560	
TAC 560	
⁽¹⁾ Pesca non autorizzata nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna o del Portogallo.	
Specie: Merluzzo giallo Pollachius pollachius	Zona: Vb (acque CE), VI, XII e XIV
Spagna 20	
Francia 530	
Irlanda 150	
Regno Unito 400	
CE 1 100	
TAC 1 100	
Specie: Merluzzo giallo Pollachius pollachius	Zona: VII
Belgio 530	
Spagna 30	
Francia 12 180	
Irlanda 1 300	
Regno Unito 2 960	
CE 17 000	
TAC 17 000	
Specie: Merluzzo giallo Pollachius pollachius	Zona: VIIIabde
Spagna 440	
Francia 2 160	
CE 2 600	
TAC 2 600	
Specie: Merluzzo giallo Pollachius pollachius	Zona: VIIIc
Francia 80	
Spagna 720	
CE 800	
TAC 800	

▼B

Specie: Merluzzo giallo Pollachius pollachius		Zona: IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)
Spagna	430	
Portogallo	20	
CE	450	
TAC	450	
Specie: Merluzzo carbonaro Pollachius virens		Zona: Vb (acque CE), VI, XII e XIV
Germania	490	
Francia	4 835	
Irlanda	420	
Regno Unito	3 255	
CE	9 000	
TAC	9 000	
Specie: Merluzzo carbonaro Pollachius virens		Zona: VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)
Belgio	10 ⁽¹⁾	
Francia	2 950 ⁽¹⁾	
Irlanda	1 835 ⁽¹⁾	
Regno Unito	805 ⁽¹⁾	
CE	5 600 ⁽¹⁾	
TAC	5 600 ⁽¹⁾	
⁽¹⁾ Pesca non autorizzata nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna o del Portogallo.		
Specie: Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides		Zona: IIa (acque CE), VI
CE	Non soggetto a restrizioni	
Norvegia	950 ⁽¹⁾	
TAC	Non pertinente	
⁽¹⁾ La pesca nella divisione VI è autorizzata soltanto con palangari.		

▼B

Specie: Sgombro Scomber scombrus		Zona: IIa (acque CE), Skagerrak e Kattegat, IIb,c,d (acque CE), mare del Nord
Belgio	540	
Danimarca	14 180	
Germania	560	
Francia	1 690	
Paesi Bassi	1 700	
Svezia	5 045 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	
Regno Unito	1 580	
CE	25 295 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	
Norvegia	46 370 ⁽⁵⁾	
TAC	575 865 ⁽⁶⁾	

(1) Compresa la pesca da parte di tale Stato membro di 1 865 t di sgombro nella divisione CIEM IIIa e nelle acque comunitarie della divisione CIEM IVab.

(2) Comprese 240 t da catturare nelle acque norvegesi della sottozona CIEM IV, come stabilito nel verbale concordato delle consultazioni tra la Comunità europea, a nome della Svezia, e il Regno di Norvegia per il 2001.

(3) Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo carbonaro, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate sul rispettivo contingente.

(4) Comprese 1 865 t risultanti dalle condizioni definite nella nota in calce n. 2 dell'allegato del verbale concordato delle conclusioni delle consultazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e la Norvegia (Bruxelles, 9 dicembre 1995).

(5) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato soltanto nella divisione IVa, tranne che per 3 000 t che possono essere pescate nella divisione IIIa.

(6) TAC concordato dalla Comunità, dalla Norvegia e dalle isole Færøer per l'intero stock occidentale di sgombro.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	IIIa	IIIa, IVbc	IVb	IVc	IIa (acque non CE), VI, dal 1° gennaio al 31 marzo 2001
Danimarca		4 130			4 020
Francia		490			
Paesi Bassi		490			
Svezia			390	10	
Regno Unito		490			
Norvegia	3 000				

▼C1

Specie: Sgombro <i>Scomber scombrus</i>		Zona: IIa (acque non CE), Vb (acque CE), VI, VII, VIII a b d e, XII e XIV
Germania	21 610 ⁽¹⁾	
Spagna	20 ⁽²⁾	
Francia	14 410 ⁽¹⁾	
Irlanda	72 020 ⁽¹⁾	
Paesi Bassi	31 510 ⁽¹⁾	
Regno Unito	198 069 ⁽¹⁾	
CE	337 639 ⁽¹⁾	
Norvegia	13 800 ⁽³⁾	
Isole Færøer	5 371 ⁽⁴⁾	
TAC	575 865 ⁽⁵⁾	

(1) Pesca non autorizzata nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna.

(2) Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna oppure nelle acque internazionali della zona in questione.

(3) Pesca autorizzata soltanto nelle divisioni IIa, IVa, VIa (a nord di 56° 30' N), VIIId, e, f, h.

(4) Di cui 1 620 t possono essere pescate nella zona CIEM IV a nord di 59° N (zona CE) dal 1° ottobre al 31 dicembre; un quantitativo di 4 469 t del contingente spettante alle Isole Færøer può essere pescato nella zona CIEM VIa per tutto l'anno.

(5) TAC concordato dalla Comunità, dalla Norvegia e dalle isole Færøer per l'intero stock occidentale di sgombro.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso e soltanto nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 15 febbraio e tra il 1° ottobre e il 31 dicembre.

	IVa (acque CE)	VIa
Germania	6 720	
Francia	4 480	
Irlanda	22 400	
Paesi Bassi	9 800	
Regno Unito	61 600	
Norvegia	13 800	
Isole Færøer	1 620 ⁽¹⁾	4 469 ⁽²⁾

(1) A Nord di 59° N (zona CE) dal 1° ottobre al 31 dicembre.

(2) Da detrarre dalla quota delle Isole Færøer.

▼B

Specie: Sgombro Scomber scombrus	Zona: VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)
Spagna	33 120 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Francia	220 ⁽²⁾ ⁽³⁾
Portogallo	6 840 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
CE	40 180
TAC	40 180

(1) Eccetto per i quantitativi soggetti a scambi con gli altri Stati membri, questo contingente può essere pescato soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in causa, oppure nelle acque internazionali della zona in questione.

(2) I quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere pescati, fino ad un limite del 25 % della quota dello Stato membro donatore, nella zona CIEM VIIIa,b,d.

(3) Pesca non autorizzata nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna o del Portogallo.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	VIIIb (acque spagnole)
Spagna	3 000

Specie: Sogliola Solea solea	Zona: Vb (acque CE), VI, XII e XIV
Irlanda	110
Regno Unito	30
CE	140
TAC	140

Specie: Sogliola Solea solea	Zona: VIIa
Belgio	545
Francia	5
Irlanda	135
Paesi Bassi	170
Regno Unito	245
CE	1 100
TAC	1 100

Specie: Sogliola Solea solea	Zona: VIIbc
Francia	13
Irlanda	67
CE	80
TAC	80

Specie: Sogliola Solea solea	Zona: VIIId
Belgio	1 240
Francia	2 475
Regno Unito	885
CE	4 600
TAC	4 600

▼B

Specie: Sogliola Solea solea	Zona: VIIe
Belgio 20 Francia 225 Regno Unito 355 CE 600 TAC 600	
Specie: Sogliola Solea solea	Zona: VIIfg
Belgio 640 Francia 65 Irlanda 30 Regno Unito 285 CE 1 020 TAC 1 020	
Specie: Sogliola Solea solea	Zona: VIIhjk
Belgio 55 Francia 110 Irlanda 290 Paesi Bassi 85 Regno Unito 110 CE 650 TAC 650	
Specie: Sogliola Solea solea	Zona: VIIIab
Belgio 70 ⁽¹⁾ Spagna 15 ⁽²⁾ Francia 5 315 ⁽¹⁾ Paesi Bassi 400 ⁽¹⁾ CE 5 800 TAC 5 800	
⁽¹⁾ Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia oppure nelle acque internazionali della zona in questione. ⁽²⁾ Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna, oppure nelle acque internazionali della zona in questione.	
Specie: Sogliole Solea spp.	Zona: VIIIcde, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)
Spagna 755 ⁽¹⁾ Portogallo 1 245 ⁽¹⁾ CE 2 000 TAC 2 000	
⁽¹⁾ Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna o del Portogallo, oppure nelle acque internazionali della zona in questione.	
Specie: Spratto Sprattus sprattus	Zona: VIIde
Belgio 60 Danimarca 3 900 Germania 60 Francia 840 Paesi Bassi 840 Regno Unito 6 300 CE 12 000 TAC 12 000	

▼B

Specie: Sugarelli Trachurus spp.		Zona: Vb (acque CE), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV
Danimarca	21 140 ⁽¹⁾	
Germania	16 900 ⁽¹⁾	
Spagna	23 080	
Francia	11 170 ⁽¹⁾	
Irlanda	55 010 ⁽¹⁾	
Paesi Bassi	80 620 ⁽¹⁾	
Portogallo	2 230	
Regno Unito	22 850 ⁽¹⁾	
CE	233 000	
Isole Færøer	7 000 ⁽²⁾	
TAC	240 000	

⁽¹⁾ Pesca non autorizzata nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna o del Portogallo.

⁽²⁾ Contingente da prelevare esclusivamente nelle zone CIEM IV, VIa (a nord di 56° 30' N) e VIIe, f, h.

Specie: Sugarelli Trachurus spp.		Zona: VIIIc, IX
Spagna	36 580 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾	
Francia	470 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	
Portogallo	30 950 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	
CE	68 000	
TAC	68 000	

⁽¹⁾ Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna, oppure nelle acque internazionali della zona in questione, eccettuato un quantitativo di 2 250 t che può essere pescato nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo.

⁽²⁾ Esclusa la sottozona CIEM IX.

⁽³⁾ Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo, oppure nelle acque internazionali della zona in questione, eccettuato un quantitativo di 2 250 t che può essere pescato nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna.

⁽⁴⁾ Di cui fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di dimensioni comprese tra 12 e 14 cm, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di 1,2.

Specie: Sugarelli Trachurus spp.		Zona: COPACE (acque CE) ⁽¹⁾
Portogallo	5 000	
CE	5 000	
TAC	5 000	

⁽¹⁾ Acque circostanti le Isole Azzorre soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo.

Specie: Sugarelli Trachurus spp.		Zona: COPACE (acque CE) ⁽¹⁾
Portogallo	2 000	
CE	2 000	
TAC	2 000	

⁽¹⁾ Acque circostanti Madeira soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo.

Specie: Sugarelli Trachurus spp.		Zona: COPACE (acque CE) ⁽¹⁾
Spagna	2 000	
CE	2 000	
TAC	2 000	

⁽¹⁾ Acque circostanti le Isole Canarie soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna.

▼B

Specie: Contingente combinato		Zona: Acque CE delle zone Vb, VI e VII
CE	Non soggetto a restrizioni	
Norvegia	600 ⁽¹⁾	
TAC	Non pertinente	

⁽¹⁾ Catture effettuate solamente con il palangaro; incluso il granatiere, il pesce sorscio, la mora-mora e la mustella.

Specie: Altre specie		Zona: Acque CE delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30' N
CE	Non soggetto a restrizioni	
Norvegia	5 000 ⁽¹⁾	
Isole Færøer	400 ⁽²⁾	
TAC	Non pertinente	

⁽¹⁾ Limitatamente alle divisioni IIa e IV. Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte dopo consultazioni; le catture di sogliole consisteranno esclusivamente di catture accessorie.

⁽²⁾ Limitatamente alle catture accessorie di coregone nelle divisioni IV e VIa.



ALLEGATO I E

ATLANTICO NORDOCCIDENTALE

Zona NAFO

Tutti i TAC e le condizioni associate sono adottati nell'ambito della NAFO.

Specie: Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona: NAFO 2J3KL
CE 0 ⁽¹⁾	
TAC 0 ⁽¹⁾	
(1) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 17, paragrafo 3.	
Specie: Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona: NAFO 3NO
CE 0 ⁽¹⁾	
TAC 0 ⁽¹⁾	
(1) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 17, paragrafo 3.	
Specie: Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona: NAFO 3M
CE 0 ⁽¹⁾	
TAC 0 ⁽¹⁾	
(1) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 17, paragrafo 3.	
Specie: Passera lingua di cane Glyptocephalus cynoglossus	Zona: NAFO 2J3KL
CE 0 ⁽¹⁾	
TAC 0 ⁽¹⁾	
(1) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 17, paragrafo 3.	
Specie: Passera lingua di cane Glyptocephalus cynoglossus	Zona: NAFO 3NO
CE 0 ⁽¹⁾	
TAC 0 ⁽¹⁾	
(1) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 17, paragrafo 3.	
Specie: Passera canadese Hippoglossoides platessoides	Zona: NAFO 3M
CE 0 ⁽¹⁾	
TAC 0 ⁽¹⁾	
(1) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 17, paragrafo 3.	
Specie: Passera canadese Hippoglossoides platessoides	Zona: NAFO 3LNO
CE 0 ⁽¹⁾	
TAC 0 ⁽¹⁾	
(1) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 17, paragrafo 3.	

▼B

Specie: Totano Illex illecebrosus	Zona: NAFO sottozone 3 e 4
CE (1)	
TAC 34 000	
(1) Quota spettante alla Comunità non specificata; un quantitativo di 29 467 t è messo a disposizione del Canada e della Comunità.	
Specie: Limanda Limanda ferruginea	Zona: NAFO 3LNO
CE 260 (1)	
TAC 13 000	
(1) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 17, paragrafo 3.	
Specie: Capelin Mallotus villosus	Zona: NAFO 3NO
CE 0 (1)	
TAC 0 (1)	
(1) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 17, paragrafo 3.	
Specie: Gamberello boreale Pandalus borealis	Zona: NAFO 3L
CE 0 (1) (2)	
TAC 6 000	
(1) Nonostante siano state attribuite 67 t alla Comunità, si è deciso di fissare a 0 il quantitativo in questione.	
(2) È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 17, paragrafo 3.	



Specie: Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona: NAFO 3M ⁽¹⁾
TAC	(²)

- (¹) I pescherecci possono pescare questo stock anche nella divisione L3, nell'area delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto N.	Latitudine	Longitudine
1	47° 20'0	46° 40'0
2	47° 20'0	46° 30'0
3	46° 00'0	46° 30'0
4	46° 00'0	46° 40'0

I pescherecci, quando pescano gamberetti in quest'area, a prescindere se attraversano o meno la linea che separa le divisioni NAFO 3L e 3M, comunicano le informazioni di cui al punto 1.3 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 189/92 (GU L 21 del 30.1.1992, pag. 4).

Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1° giugno al 30 settembre 2001 nell'area delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto N.	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 55'0	45° 00'0
2	47° 30'0	44° 15'0
3	46° 55'0	44° 15'0
4	46° 35'0	44° 30'0
5	46° 35'0	45° 40'0
6	47° 30'0	45° 40'0
7	47° 55'0	45° 00'0

- (²) Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano permessi di pesca speciali per i pescherecci che effettueranno questo tipo di pesca, notificando tale rilascio alla Commissione prima che i pescherecci inizino la loro attività, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1627/94. In deroga all'articolo 8 di detto regolamento, i permessi sono validi soltanto se la Commissione non formula obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla loro notifica.

Il numero massimo di navi e di giorni di pesca autorizzati è:

Stato membro	Numero massimo di navi	Numero massimo di giorni di pesca
Danimarca	2	131
Spagna	10	257
Portogallo	1	69

Ogni Stato membro comunica mensilmente alla Commissione, entro 25 giorni dal mese civile in cui le catture sono state effettuate, i giorni di pesca nella divisione 3M e nell'area delimitata alla nota (¹).

Specie: Ippoglossio nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona: NAFO 3LMNO
Germania	815
Spagna	10 964
Portogallo	4 627
CE	16 406
TAC	29 640
Specie: Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona: NAFO 3M
Germania	513
Spagna	233
Portogallo	2 354
CE	3 100 (¹)
TAC	5 000

- (¹) Questo contingente deve rispettare il TAC di 5 000 t stabilito per tale stock. Una volta esaurito il TAC, la pesca diretta a questo stock deve cessare, indipendentemente dal livello delle catture.

▼B

Specie: Scorfani Sebastes spp.		Zona: NAFO 3LN
CE	0 ⁽¹⁾	
TAC	0 ⁽¹⁾	
⁽¹⁾ È vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma dell'articolo 17, paragrafo 3.		



ALLEGATO I F

SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE

Tutte le zone

I TAC per la zona in questione sono adottati nell'ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del tonno, quali l'ICCAT e la IATTC.

Specie: Tonno rosso Thunnus thynnus	Zona: Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e Mediterraneo
Grecia 329	
Spagna 6 365	
Francia 6 279	
Italia 4 958	
Portogallo 599	
Tutti gli Stati membri 60 ⁽¹⁾	
CE 18 590	
TAC 29 500 ⁽²⁾	

(1) Eccetto Grecia, Spagna, Francia, Italia e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.

(2) TAC concordato con l'ICCAT.

Specie: Pesce spada Xiphias gladius	Zona: Oceano Atlantico, a nord di 5° di latitudine N
Spagna 4 198	
Portogallo 763	
Tutti gli Stati membri 112 ⁽¹⁾	
CE 5 073	
TAC 10 200 ⁽²⁾	

(1) Eccetto Spagna e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.

(2) TAC concordato con l'ICCAT.

Specie: Pesce spada Xiphias gladius	Zona: Oceano Atlantico, a sud di 5° di latitudine N
Spagna 5 848	
Portogallo 385	
CE 6 233	
TAC 14 620 ⁽¹⁾	

(1) TAC concordato con l'ICCAT.

Specie: Tonno albacora del nord Germo alalunga	Zona: Oceano Atlantico, a nord di 5° di latitudine N
Irlanda 3 158 ⁽¹⁾	
Spagna 17 801 ⁽¹⁾	
Francia 5 599 ⁽¹⁾	
Regno Unito 201 ⁽¹⁾	
Portogallo 1 953 ⁽¹⁾	
CE 28 712 ⁽¹⁾	
TAC 34 500 ⁽²⁾	

(1) Quando pescano con reti da parata, comprese reti da posta derivante, reti da posta fissa, tramagli e reti da posta impigliante, le navi non possono tenere a bordo o usare per la pesca una o più reti la cui lunghezza individuale o totale superi i 2,5 chilometri.

(2) Come concordato con l'ICCAT.

▼B

Specie: Tonno albacora del sud Germo alalunga		Zona: Oceano Atlantico, a sud di 5° di latitudine N
Spagna	1 692	
Francia	311	
Portogallo	660	
CE	2 663	
TAC	29 200 ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Come concordato con l'ICCAT.

Specie: Tonno obeso Thunnus obesus		Zona: Oceano Atlantico
Spagna	14 681	
Francia	6 235	
Portogallo	5 756	
CE	26 672	
TAC	Media delle catture del 1991-1992 ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Come concordato con l'ICCAT.



ALLEGATO I G

ANTARTICO

Zona CCAMLR

Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante alla Comunità non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che annuncia la chiusura delle attività di pesca quando il TAC è esaurito.

Specie: Pesce del ghiaccio Chaenoccephalus aceratus	Zona: FAO 48.3 Antartico
TAC	2 200 ⁽¹⁾
⁽¹⁾ TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.	
Specie: Pesce del ghiaccio Channichthys rhinoceros	Zona: FAO 58.5.2 Antartico
TAC	150 ⁽¹⁾
⁽¹⁾ TAC a copertura delle catture accessorie effettuate nella pesca del Dissostichus eleginoides e del Champsocephalus gunnari. La pesca di tali specie deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.	
Specie: Pesce del ghiaccio Champsocephalus gunnari	Zona: FAO 48.3 Antartico
TAC	6 760 ⁽¹⁾
⁽¹⁾ TAC per il periodo dal 1° dicembre 2000 al 30 novembre 2001. La pesca di questo stock è proibita nel periodo dal 1° marzo al 31 maggio 2001.	
Specie: Pesce del ghiaccio Champsocephalus gunnari	Zona: FAO 58.5.2 Antartico
TAC	1 150 ⁽¹⁾
⁽¹⁾ TAC per il periodo dal 1° dicembre 2000 al 30 novembre 2001.	
Specie: Austrorluzzo Dissostichus eleginoides	Zona: FAO 48.3 Antartico
TAC	4 500 ⁽¹⁾
⁽¹⁾ TAC per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2001 per la pesca con il palangaro e per il periodo dal 1° dicembre 2000 al 30 novembre 2001 per la pesca con le nasse.	
Specie: Austrorluzzo Dissostichus eleginoides	Zona: FAO 48.4 Antartico
TAC	28 ⁽¹⁾
⁽¹⁾ TAC per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2001 per la pesca con il palangaro e per il periodo dal 1° dicembre 2000 al 30 novembre 2001 per la pesca con le nasse.	
Specie: Austrorluzzo Dissostichus eleginoides	Zona: FAO 58.5.2 Antartico
TAC	2 995 ⁽¹⁾
⁽¹⁾ TAC per il periodo dal 1° dicembre 2000 al 30 novembre 2001.	
Specie: Pesce lanterna Electrona carlsbergi	Zona: FAO 48.3 Antartico
TAC	109 000 ⁽¹⁾
⁽¹⁾ TAC per il periodo dal 1° dicembre 2000 al 30 novembre 2001. Nell'ambito di questo TAC non possono essere prelevate più di 14 500 t nella zona di Shag Rocks, delimitata dalle seguenti coordinate: 52° 30' S, 40° 00' O 52° 30' S, 44° 00' O 54° 30' S, 40° 00' O 54° 30' S, 44° 00' O	

▼B

Specie: Krill antartico Euphausia superba	Zona: FAO 48
TAC	4 000 000 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ TAC per il periodo dal 1° dicembre 2000 al 30 novembre 2001.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso

Sottozona 48.1	1 008 000
Sottozona 48.2	1 104 000
Sottozona 48.3	1 056 000
Sottozona 48.4	832 000

Specie: Krill antartico Euphausia superba	Zona: FAO 58.4.1 Antartico
TAC	440 000 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ TAC per il periodo dal 1° dicembre 2000 al 30 novembre 2001.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle divisioni di seguito specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati:

Divisione 58.4.1 O di 115° E	277 000
Divisione 58.4.1 O di 115° E	163 000

Specie: Krill antartico Euphausia superba	Zona: FAO 58.4.2 Antartico
TAC	450 000 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ TAC per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001.

Specie: Nototenia Gobionotothen gibberifrons	Zona: FAO 48.3 Antartico
TAC	1 470 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

Specie: Nototenia Lepidonothus squamifrons	Zona: FAO 48.3 Antartico
TAC	300 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

Specie: Nototenia Lepidonothus squamifrons	Zona: FAO 58.5.2 Antartico
TAC	80 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

Specie: Nototenia Notothenia rossii	Zona: FAO 48.3 Antartico
TAC	300 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.

▼B

Specie: Granchio Paralomis spp.	Zona: FAO 48.3 Antartico
TAC 1 600 ⁽¹⁾	
⁽¹⁾ TAC per il periodo dal 1° dicembre 2000 al 30 novembre 2001.	
Specie: Pesce del ghiaccio Pseudochaenichthus georgianus	Zona: FAO 48.3 Antartico
TAC 300 ⁽¹⁾	
⁽¹⁾ TAC a copertura delle catture accessorie effettuate in qualsiasi tipo di pesca diretta. La pesca diretta deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.	
Specie: Altre specie	Zona: FAO 58.5.2 Antartico
TAC 50 ⁽¹⁾	
⁽¹⁾ TAC a copertura delle catture accessorie effettuate nella pesca del Dissostichus eleginoides e del Champsocephalus gunnari. La pesca di tali specie deve cessare una volta esaurito il TAC in questione.	



ALLEGATO II

**POSSIBILITÀ DI PESCA PER IL 2001 DI ARINGHE DA SBARCARRE
SENZA CERNITA PER SCOPI DIVERSI DAL CONSUMO UMANO
(IN TONNELLATE DI PESO VIVO)**

Tutte le limitazioni di cattura fissate nel presente allegato si considerano contingenti ai fini dell'articolo 7 del presente regolamento e sono pertanto soggette alle norme fissate dal regolamento (CEE) n. 2847/93, in particolare agli articoli 14 e 15.

Specie: Aringa ⁽¹⁾ Clupea harengus		Zona: Skagerrak e Kattegat
Danimarca	17 950	
Germania	160	
Svezia	2 890	
CE	21 000	
TAC	21 000 ⁽²⁾	

(1) Catture accessorie di aringhe effettuate durante la pesca di altre specie e sbarcate senza cernita.

(2) TAC concordato nell'ambito delle consultazioni tra la Comunità europea e la Norvegia sulla pesca nello Skagerrak e nel Kattegat per il 2001. TAC assegnato interamente alla Comunità.

Specie: Aringa ⁽¹⁾ Clupea harengus		Zona: IIa (acque CE), mare del Nord, VIId
Belgio	180	
Danimarca	34 450	
Germania	180	
Francia	180	
Paesi Bassi	180	
Svezia	170	
Regno Unito	660	
CE	36 000	
TAC	36 000 ⁽²⁾	

(1) Catture accessorie di aringhe effettuate durante la pesca di altre specie e sbarcate senza cernita.

(2) TAC concordato nell'ambito delle consultazioni sulla pesca tra la Comunità europea e la Norvegia per il 2001. TAC assegnato interamente alla Comunità.



ALLEGATO III

STOCK CUI SI APPLICANO LE VARIE MISURE DEL REGOLAMENTO (CE) n. 847/96

Stock			Tipo di TAC: A = analitico P = precauzio- nale n.p. = non pertinente	Applicazione degli articoli 3 e 4 del regola- mento (CE) n. 847/96 (sì/no)	Applicazione delle detrazioni di cui all'arti- colo 5(2) del regolamento (CE) n. 847/96 (sì/no)
Specie		Zona			
Nome comune	Nome latino				
Cicerelli	<i>Ammodytidae</i>	Ila ⁽¹⁾ , mare del Nord ⁽¹⁾	P	sì	no
Lupo di mare	<i>Anarhichas lupus</i>	V, XIV (acque della Groenlandia)	n.p.	no	no
Lupo di mare	<i>Anarhichas lupus</i>	NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)	n.p.	no	no
Pesce sciabola nero	<i>Aphanopus carbo</i>	Acque CE e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi nelle sottozone CIEM da I a XIV	P	no	no
Argentina	<i>Argentina silus</i>	Acque CE e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi nelle sottozone CIEM da I a XIV	P	no	no
Berici	<i>Beryx spp.</i>	Acque CE e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi nelle sottozone CIEM da I a XIV	P	no	no
Merluzzo artico	<i>Boreogadus saida</i>	Acque della Groenlandia (tutte le zone)	n.p.	no	no
Brosmio	<i>Brosme brosme</i>	Acque CE e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi nelle sottozone CIEM da I a XIV	P	no	no
Squalo elefante	<i>Cetorhinus maximus</i>	Acque comunitarie delle zone IV, VI e VII	n.p.	no	no
Pesce del ghiaccio	<i>Chaenocephalus aceratus</i>	FAO 48.3 Antartico	A	no	no
Pesce del ghiaccio	<i>Champscephalus gunnari</i>	FAO 48.3 Antartico	A	no	no
Pesce del ghiaccio	<i>Champscephalus gunnari</i>	FAO 58.5.2 Antartico	A	no	no
Granatiere	<i>Coryphaenoides rupestris</i>	Acque CE e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi nelle sottozone CIEM da I a XIV	P	no	no
Granatiere	<i>Coryphaenoides rupestris</i>	V, XIV (acque della Groenlandia)	n.p.	no	no
Granatiere	<i>Coryphaenoides rupestris</i>	NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)	n.p.	no	no
Granatiere	<i>Coryphaenoides rupestris</i>	Acque della Groenlandia (tutte le zone)	n.p.	no	no
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	I, II	A	no	no
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	Skagerrak, Kattegat	A	no	sì
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	IIIbcd, Unità di gestione 3	A	no	no
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	IIIbcd ⁽¹⁾	A	no	sì



Stock			Tipo di TAC: A = analitico P = precauzionale n.p. = non pertinente	Applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 (sì/no)	Applicazione delle detrazioni di cui all'articolo 5(2) del regolamento (CE) n. 847/96 (sì/no)
Specie		Zona			
Nome comune	Nome latino				
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	IIId (acque estoni)	n.p.	no	no
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	IIId (acque lettoni)	n.p.	no	no
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	IIId (acque lituane)	n.p.	no	no
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	IIId (acque polacche)	n.p.	no	no
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	Ila ⁽¹⁾ , mare del Nord a nord di 53° 30' N	A	no	sì
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	IVc ⁽¹⁾ , VIIId	P	no	sì
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	Vb ⁽¹⁾ , VIaN, Vib	A	no	sì
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	VIaS, VIIbc	A	sì	no
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	VIa Clyde	P	sì	no
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	VIIa	A	no	sì
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	VIIef	P	sì	no
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	VIIghjk	A	sì	no
Austromerluzzo	<i>Dissostichus eleginoides</i>	FAO 48.3 Antartico	A	no	no
Austromerluzzo	<i>Dissostichus eleginoides</i>	FAO 48.4 Antartico	A	no	no
Austromerluzzo	<i>Dissostichus eleginoides</i>	FAO 58.5.2 Antartico	A	no	no
Pesce lanterna	<i>Electrona carlsbergi</i>	FAO 48.3 Antartico	A	no	no
Acciuga	<i>Engraulis encrasicolus</i>	VIII	A	sì	no
Acciuga	<i>Engraulis encrasicolus</i>	IX,X	P	sì	no
Krill antartico	<i>Euphausia superba</i>	FAO 48	A	no	no
Krill antartico	<i>Euphausia superba</i>	FAO 58.4.1 Antartico	A	no	no
Krill antartico	<i>Euphausia superba</i>	FAO 58.4.2 Antartico	A	no	no
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	I, II (acque norvegesi)	A	no	no
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	I, IIb	A	no	sì
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	Skagerrak	A	no	sì
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	Kattegat	A	no	sì
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	IIIbcd ⁽¹⁾	A	no	sì
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	IIId (acque estoni)	n.p.	no	no
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	IIId (acque lettoni)	n.p.	no	no
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	IIId (acque lituane)	n.p.	no	no
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	IIId (acque russe)	n.p.	no	no
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	Ila ⁽¹⁾ , mare del Nord	A	no	sì
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	Vb ⁽¹⁾ , VI, XII, XIV	A	no	sì
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	VIIa	A	no	sì
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	VIIb-k, VIII, IX, X	A	no	sì
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	Acque della Groenlandia (tutte le zone)	n.p.	no	no
Merluzzo bianco ed eglefino	<i>Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus</i>	Vb (acque delle isole Færøer)	n.p.	no	no



Stock			Tipo di TAC: A = analitico P = precauzionale n.p. = non pertinente	Applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 (si/no)	Applicazione delle detrazioni di cui all'articolo 5(2) del regolamento (CE) n. 847/96 (si/no)
Specie		Zona			
Nome comune	Nome latino				
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	NAFO 2J3KL	n.p.	no	no
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	NAFO 3NO	n.p.	no	no
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	NAFO 3M	n.p.	no	no
Tonno bianco	<i>Germo alalunga</i>	Oceano atlantico a nord di 5°N	n.p.	no	no
Tonno bianco	<i>Germo alalunga</i>	Oceano atlantico a sud di 5°N	n.p.	no	no
Passera lingua di cane	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	NAFO 2J3KL	n.p.	no	no
Passera lingua di cane	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	NAFO 3NO	n.p.	no	no
Nototenia	<i>Gobionotothen gibberifrons</i>	FAO 48.3 Antartico	A	no	no
Ippoglosso atlantico	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	V, XIV (acque della Groenlandia)	n.p.	no	no
Ippoglosso atlantico	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)	n.p.	no	no
Passera canadese	<i>Hippoglossoides platessoides</i>	NAFO 3M	n.p.	no	no
Passera canadese	<i>Hippoglossoides platessoides</i>	NAFO 3LNO	n.p.	no	no
Pesce specchio atlantico	<i>Hoplostethus atlanticus</i>	Acque CE e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi nelle sottozone CIEM da I a XIV	P	no	no
Totano	<i>Illex illecebrosus</i>	NAFO 3LNO	n.p.	no	no
Smeriglio	<i>Lamna nasus</i>	Acque comunitarie delle zone IV, VI e VII	n.p.	no	no
Nototenia	<i>Lepidonothen squamifrons</i>	FAO 48.3 Antartico	A	no	no
Nototenia	<i>Lepidonothen squamifrons</i>	FAO 58.4.4 Antartico, Lena Bank	A	no	no
Nototenia	<i>Lepidonothen squamifrons</i>	FAO 58.4.4 Antartico, Ob Bank	A	no	no
Lepidorombi	<i>Lepidorhombus spp.</i>	Ila ⁽¹⁾ , mare del Nord ⁽¹⁾	P	no	no
Lepidorombi	<i>Lepidorhombus spp.</i>	Vb ⁽¹⁾ ,VI, XII, XIV	P	no	no
Lepidorombi	<i>Lepidorhombus spp.</i>	VII	A	no	no
Lepidorombi	<i>Lepidorhombus spp.</i>	VIIIabde	A	no	no
Lepidorombi	<i>Lepidorhombus spp.</i>	VIIIc,IX,X	A	no	►C1 no ◀
Limanda	<i>Limanda limanda</i>	Ila ⁽¹⁾ , mare del Nord	P	no	no
Limanda	<i>Limanda ferruginea</i>	NAFO 3LNO	n.p.	no	no
Rane pescatrici	<i>Lophius spp.</i>	Ila ⁽¹⁾ , mare del Nord ⁽¹⁾	P	no	no
Rane pescatrici	<i>Lophius spp.</i>	Vb ⁽¹⁾ ,VI, XII, XIV	P	no	no
Rane pescatrici	<i>Lophius spp.</i>	VII	A	no	no
Rane pescatrici	<i>Lophius spp.</i>	VIIIabde	A	no	no



Stock			Tipo di TAC: A = analitico P = precauzio- nale n.p. = non pertinente	Applicazione degli articoli 3 e 4 del regola- mento (CE) n. 847/96 (sì/no)	Applicazione delle detrazioni di cui all'arti- colo 5(2) del regolamento (CE) n. 847/96 (sì/no)
Specie		Zona			
Nome comune	Nome latino				
Rane pescatrici	<i>Lophius spp.</i>	VIIIc, IX, X	A	no	no
Granatiere	<i>Macrourus berglax</i>	Acque CE e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi nelle sottozone CIEM da I a XIV	P	no	no
Capelin	<i>Mallotus villosus</i>	IIb	A	no	no
Capelin	<i>Mallotus villosus</i>	V, XIV (acque della Groenlandia)	n.p.	no	no
Capelin	<i>Mallotus villosus</i>	NAFO 0,1 (aque della Groenlandia)	n.p.	no	no
Capelin	<i>Mallotus villosus</i>	NAFO 3NO	n.p.	no	no
Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	I, II (acque norvegesi)	n.p.	no	no
Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Skagerrak, Kattegat, IIIbcd ⁽¹⁾	A	no	no
Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	IIa ⁽¹⁾ , mare del Nord	A	no	no
Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Vb ⁽¹⁾ , VI, XII, XIV	A	no	sì
Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	VII, VIII, IX, X	P	no	no
Merlano	<i>Merlangius merlangus</i>	Skagerrak, Kattegat	P	no	no
Merlano	<i>Merlangius merlangus</i>	IIa ⁽¹⁾ , mare del Nord	A	no	sì
Merlano	<i>Merlangius merlangus</i>	Vb ⁽¹⁾ , VI, XII, XIV	A	no	sì
Merlano	<i>Merlangius merlangus</i>	VIIa	A	no	sì
Merlano	<i>Merlangius merlangus</i>	VIIb-k	A	no	no
Merlano	<i>Merlangius merlangus</i>	VIII	P	sì	no
Merlano	<i>Merlangius merlangus</i>	IX,X	P	no	no
Nasello	<i>Merluccius merluccius</i>	Skagerrak, Kattegat, IIIbcd ⁽¹⁾	A	no	sì
Nasello	<i>Merluccius merluccius</i>	IIa ⁽¹⁾ , mare del Nord ⁽¹⁾	A	no	sì
Nasello	<i>Merluccius merluccius</i>	Vb ⁽¹⁾ , VI, VII, XII, XIV	A	no	sì
Nasello	<i>Merluccius merluccius</i>	VIIIabde	A	no	sì
Nasello	<i>Merluccius merluccius</i>	VIIIc, IX, X	A	no	sì
Melù	<i>Micromesistius poutassou</i>	I, II (acque della Norvegia)	n.p.	no	no
Melù	<i>Micromesistius poutassou</i>	Vb (acque delle isole Færøer)	n.p.	no	no
Melù	<i>Micromesistius poutassou</i>	IIa ⁽¹⁾ , mare del Nord ⁽¹⁾	A	sì	no



Stock			Tipo di TAC: A = analitico P = precauzionale n.p. = non pertinente	Applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 (sì/no)	Applicazione delle detrazioni di cui all'articolo 5(2) del regolamento (CE) n. 847/96 (sì/no)
Specie		Zona			
Nome comune	Nome latino				
Melù	<i>Micromesistius poutassou</i>	Vb ⁽¹⁾ , VI, VII, XII, XIV	A	sì	no
Melù	<i>Micromesistius poutassou</i>	VIIIabde	A	sì	no
Melù	<i>Micromesistius poutassou</i>	VIIIc, IX, X	A	sì	no
Melù	<i>Micromesistius poutassou</i>	V, XIV (acque della Groenlandia)	n.p.	no	no
Limanda	<i>Microstomus kitt</i>	Ila ⁽¹⁾ , mare del Nord ⁽¹⁾	P	no	no
Molva azzurra	<i>Molva dypterigia</i>	Acque CE e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi nelle sottozone CIEM da I a XIV	P	no	no
Molva azzurra	<i>Molva dypterigia</i>	VIa a nord di 56° 30' N ⁽¹⁾ , Vlb ⁽¹⁾	n.p.	no	no
Molva	<i>Molva molva</i>	Acque CE e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi nelle sottozone CIEM da I a XIV	P	no	no
Molva	<i>Molva molva</i>	Acque CE delle zone Ila, Vb, VI e VII	n.p.	no	no
Molva	<i>Molva molva</i>	Vb (acque delle isole Færøer)	n.p.	no	no
Scampo	<i>Nephrops norvegicus</i>	Ila, IIIbcd ⁽¹⁾	P	sì	no
Scampo	<i>Nephrops norvegicus</i>	Ila ⁽¹⁾ , mare del Nord ⁽¹⁾	P	sì	no
Scampo	<i>Nephrops norvegicus</i>	Vb ⁽¹⁾ , VI	P	sì	no
Scampo	<i>Nephrops norvegicus</i>	VII	P	sì	no
Scampo	<i>Nephrops norvegicus</i>	VIIIab	P	sì	no
Scampo	<i>Nephrops norvegicus</i>	VIIIc	P	sì	no
Scampo	<i>Nephrops norvegicus</i>	VIIIde	P	sì	no
Scampo	<i>Nephrops norvegicus</i>	IX, X, COPACE ⁽¹⁾	P	sì	no
Nototenia	<i>Nototenia rossi</i>	FAO 48.3 Antartico	A	no	no
Occhialone	<i>Pagellus bogaraveo</i>	Acque CE e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi nelle sottozone CIEM da I a XIV	P	no	no
Gamberello boreale	<i>Pandalus borealis</i>	Skagerrak	A	no	no
Gamberello boreale	<i>Pandalus borealis</i>	Ila ⁽¹⁾ , mare del Nord ⁽¹⁾	P	no	no
Gamberello boreale	<i>Pandalus borealis</i>	Acque norvegesi a sud di 62° 00' N	n.p.	no	no
Gamberello boreale	<i>Pandalus borealis</i>	V, XIV (acque della Groenlandia)	n.p.	no	no
Gamberello boreale	<i>Pandalus borealis</i>	NAFO 3LNO	n.p.	no	no



Stock			Tipo di TAC: A = analitico P = precauzionale n.p. = non pertinente	Applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 (sì/no)	Applicazione delle detrazioni di cui all'articolo 5(2) del regolamento (CE) n. 847/96 (sì/no)
Specie		Zona			
Nome comune	Nome latino				
Gamberello boreale	<i>Pandalus borealis</i>	NAFO 3M	n.p.	no	no
Granchio	<i>Paralomis spp.</i>	FAO 48.3 Antartico	A	no	no
Mazzancolle	<i>Penaeus spp.</i>	Guiana francese	P	sì	no
Musdee	<i>Phycis spp.</i>	Acque CE e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi nelle sottozone CIEM da I a XIV	P	no	no
Passera pianuzza	<i>Platichthys flesus</i>	IIIId ⁽¹⁾	n.p.	no	no
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	Skagerrak	A	no	no
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	Kattegat	A	no	no
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	IIIbcd ⁽¹⁾	P	sì	no
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	IId ⁽¹⁾ , mare del Nord	A	no	sì
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	Vb ⁽¹⁾ , VI, XII, XIV	P	no	no
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	VIIa	A	no	no
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	VIIbc	P	no	no
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	VIIde	A	no	sì
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	VIIIfg	A	no	sì
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	VIIhjk	P	no	no
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	VIII,IX,X	P	sì	no
Merluzzo giallo	<i>Pollachius pollachius</i>	Vb ⁽¹⁾ , VI, XII, XIV	P	sì	no
Merluzzo giallo	<i>Pollachius pollachius</i>	VII	P	sì	no
Merluzzo giallo	<i>Pollachius pollachius</i>	VIIIab	P	sì	no
Merluzzo giallo	<i>Pollachius pollachius</i>	VIIIc	P	sì	no
Merluzzo giallo	<i>Pollachius pollachius</i>	VIIIId	P	sì	no
Merluzzo giallo	<i>Pollachius pollachius</i>	VIIIe	P	sì	no
Merluzzo giallo	<i>Pollachius pollachius</i>	IX, X	P	sì	no
Merluzzo carbonaro	<i>Pollachius virens</i>	I, II (acque norvegesi)	n.p.	no	no
Merluzzo carbonaro	<i>Pollachius virens</i>	IId ⁽¹⁾ ,Skagerrak, Kattegat,IIIbcd ⁽¹⁾ , mare del Nord	A	no	sì
Merluzzo carbonaro	<i>Pollachius virens</i>	Vb ⁽¹⁾ , VI, XII, XIV	A	no	sì
Merluzzo carbonaro	<i>Pollachius virens</i>	VII, VIII, IX, X	P	no	no



Stock			Tipo di TAC: A = analitico P = precauzionale n.p. = non pertinente	Applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 (sì/no)	Applicazione delle detrazioni di cui all'articolo 5(2) del regolamento (CE) n. 847/96 (sì/no)
Specie		Zona			
Nome comune	Nome latino				
Merluzzo carbonaro	<i>Pollachius virens</i>	Vb (acque delle isole Færøer)	n.p.	no	no
Rombo chiodato	<i>Psetta maxima</i>	Ila ⁽¹⁾ , mare del Nord ⁽¹⁾	P	no	no
Pesce del ghiaccio	<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>	FAO 48.3 Antartico	A	no	no
Razze	<i>Rajidae</i>	Ila ⁽¹⁾ , mare del Nord ⁽¹⁾	P	no	no
Ippoglosso nero	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	I, II (acque norvegesi)	n.p.	no	no
Ippoglosso nero	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Ila ⁽¹⁾ , VI	n.p.	no	no
Ippoglosso nero	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	V, XIV (acque della Groenlandia)	n.p.	no	no
Ippoglosso nero	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	NAFO 0,1	n.p.	no	no
Ippoglosso nero	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	NAFO 3LMNO	n.p.	no	no
Salmone	<i>Salmo salar</i>	IIIbcd ⁽¹⁾	A	no	sì
Salmone	<i>Salmo salar</i>	Sottodivisione 32 della IBSFC	A	no	sì
Sgombro	<i>Scomber scombrus</i>	Ila (acque norvegesi)	n.p.	no	no
Sgombro	<i>Scomber scombrus</i>	Vb (acque delle isole Færøer)	n.p.	no	no
Sgombro	<i>Scomber scombrus</i>	Ila ⁽¹⁾ , Skagerrak, Kattegat, IIIbcd ⁽¹⁾ , mare del Nord	A	no	no
Sgombro	<i>Scomber scombrus</i>	II,Vb ⁽¹⁾ , VI, VII, VIII, XII, XIV	A	no	no
Sgombro	<i>Scomber scombrus</i>	VIIIc,IX,X	A	no	no
Scorfani	<i>Sebastes spp.</i>	I, II (acque norvegesi)	n.p.	no	no
Scorfani	<i>Sebastes spp.</i>	V, XII, XIV ⁽¹⁾ , acque internazionali	n.p.	no	no
Scorfani	<i>Sebastes spp.</i>	I, II (acque norvegesi)	n.p.	no	no
Scorfani	<i>Sebastes spp.</i>	V, XIV (acque della Groenlandia)	n.p.	no	no
Scorfani	<i>Sebastes spp.</i>	Va (acque islandesi)	n.p.	no	no
Scorfani	<i>Sebastes spp.</i>	NAFO 3M	n.p.	no	no
Scorfani	<i>Sebastes spp.</i>	NAFO 3LN	n.p.	no	no
Sogliole	<i>Solea spp.</i>	Skagerrak, Kattegat, IIIbcd ⁽¹⁾	A	sì	no
Sogliole	<i>Solea spp.</i>	II, mare del Nord	A	sì	sì
Sogliole	<i>Solea spp.</i>	Vb ⁽¹⁾ , VI, XII, XIV	P	sì	no
Sogliole	<i>Solea spp.</i>	VIIa	A	sì	sì
Sogliole	<i>Solea spp.</i>	VIIbc	P	sì	no
Sogliole	<i>Solea spp.</i>	VIIId	A	sì	sì
Sogliole	<i>Solea spp.</i>	VIIe	A	no	sì
Sogliole	<i>Solea spp.</i>	VIIIfg	A	sì	sì
Sogliole	<i>Solea spp.</i>	VIIhjk	P	sì	no
Sogliole	<i>Solea spp.</i>	VIIIab	A	sì	sì
Sogliole	<i>Solea spp.</i>	VIIIcde, IX, X	P	sì	no



Stock			Tipo di TAC: A = analitico P = precauzio- nale n.p. = non pertinente	Applicazione degli articoli 3 e 4 del regola- mento (CE) n. 847/96 (sì/no)	Applicazione delle detrazioni di cui all'arti- colo 5(2) del regolamento (CE) n. 847/96 (sì/no)
Specie		Zona			
Nome comune	Nome latino				
Spratto	<i>Sprattus sprattus</i>	Skagerrak, Kattegat	P	no	no
Spratto	<i>Sprattus sprattus</i>	IIIbcd ⁽¹⁾	A	no	no
Spratto	<i>Sprattus sprattus</i>	IIIId (acque estoni)	n.p.	no	no
Spratto	<i>Sprattus sprattus</i>	IIIId (acque lettoni)	n.p.	no	no
Spratto	<i>Sprattus sprattus</i>	IIIId (acque lituane)	n.p.	no	no
Spratto	<i>Sprattus sprattus</i>	IIIId (acque russe)	n.p.	no	no
Spratto	<i>Sprattus sprattus</i>	IIIId (acque polacche)	n.p.	no	no
Spratto	<i>Sprattus sprattus</i>	Ila ⁽¹⁾ , mare del Nord ⁽¹⁾	P	no	no
Spratto	<i>Sprattus sprattus</i>	VIIId	P	sì	no
Spinarolo	<i>Squalus acanthias</i>	Ila ⁽¹⁾ , mare del Nord ⁽¹⁾	P	no	no
Tonno rosso	<i>Thunnus thynnus</i>	Oceano Atlantico ad est di 45° O, Mediterraneo	n.p.	no	no
Tonno obeso	<i>Thunnus obesus</i>	Oceano Atlantico	n.p.	no	no
Sugarello	<i>Trachurus trachurus</i>	Ila ⁽¹⁾ , mare del Nord ⁽¹⁾	P	no	no
Sugarello	<i>Trachurus trachurus</i>	Vb ⁽¹⁾ , VI, VII, VIII, XII, XIV	A	sì	no
Sugarello	<i>Trachurus trachurus</i>	VIIIc,IX	A	sì	no
Sugarello	<i>Trachurus trachurus</i>	COPACE (Azzorre I)	P	sì	no
Sugarello	<i>Trachurus trachurus</i>	COPACE (Madeira I)	P	sì	no
Sugarello	<i>Trachurus trachurus</i>	COPACE (Canarie I)	P	sì	no
Busbana norvegese	<i>Trisopterus esmarki</i>	Ila ⁽¹⁾ , Skagerrak, Kattegat, mare del Nord ⁽¹⁾	P	sì	no
Pesce spada	<i>Xiphias gladius</i>	Oceano Atlantico, a nord di 5° N	n.p.	no	no
Pesce spada	<i>Xiphias gladius</i>	Oceano Atlantico, a sud di 5° N	n.p.	no	no
Altre specie		I, II (acque norvegesi)	n.p.	no	no
Altre specie		IV (acque norvegesi)	n.p.	no	no
Altre specie		Vb (acque delle isole Færøer)	n.p.	no	no

⁽¹⁾ Acque comunitarie.

*ALLEGATO IV***MISURE SPECIALI RELATIVE ALLE ARINGHE DEL MARE DEL NORD**

1. Gli Stati membri adottano misure speciali in materia di cattura, cernita e sbarco di aringhe del mare del Nord o dello Skagerrak e del Kattegat al fine di garantire il rispetto dei limiti di cattura, in particolare di quelli di cui all'allegato II. Tali misure comprendono segnatamente:
 - programmi speciali di controllo e di ispezione;
 - piani dello sforzo di pesca, con gli elenchi dei pescherecci autorizzati e, se necessario quando il contingente è stato utilizzato oltre il 70 %, limitazioni delle attività dei pescherecci autorizzati;
 - controlli sui trasbordi e sulle pratiche che comportano rigetti in mare;
 - se possibile, il divieto temporaneo di pescare nelle zone per le quali si è a conoscenza di forti percentuali di catture accessorie di aringhe, ed in particolare di novellame.
2. Nel caso in cui vengano sbarcate aringhe non separate dal resto delle catture, gli Stati membri provvedono ad istituire programmi adeguati di campionamento che consentano un controllo efficace di tutti gli sbarchi di catture accessorie di aringhe. È proibito sbarcare catture contenenti aringhe non separate dagli altri pesci in porti che non dispongono di programmi di campionamento.
3. Ispettori della Commissione effettuano, a norma dell'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e se la Commissione lo ritiene necessario per gli scopi di cui ai paragrafi 1 e 2, ispezioni indipendenti per verificare l'applicazione di programmi di campionamento e delle misure particolareggiate di cui al paragrafo 1 da parte delle autorità competenti.
4. La Commissione vieta gli sbarchi di aringhe qualora ritenga che l'attuazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non consenta di garantire un rigoroso controllo sulla mortalità per pesca delle aringhe in tutti i tipi di pesca.
5. Tutti gli sbarchi di aringhe pescate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId da pescherecci che, mentre effettuano queste catture in dette aree, tengono a bordo reti da traino aventi unicamente maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm, sono imputati al contingente relativo definito nell'allegato I del presente regolamento.
6. Tutti gli sbarchi di aringhe pescate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId da pescherecci che, mentre effettuano queste catture in dette aree, tengono a bordo reti da traino aventi unicamente maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm, sono imputati al contingente relativo definito nell'allegato I del presente regolamento.



ALLEGATO V

MISURE TECNICHE TEMPORANEE

1. **Finestre di fuga nel mar Baltico**

In deroga alle disposizioni di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, per garantire la selettività delle reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe aventi una dimensione specifica delle maglie indicata nell'allegato IV del medesimo regolamento, nel 2001 sono autorizzati i due modelli di finestre di fuga descritti nell'appendice I del presente allegato.

2. **Divieto di pesca estivo per il merluzzo bianco del Baltico**

La pesca del merluzzo bianco nel mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund è vietata dal 1° luglio al 20 agosto compreso.

3. **Chiusura della zona al largo di Bornholm**

Tutti i tipi di pesca sono vietati dal 15 maggio al 31 agosto 2001 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

- 55° 30' latitudine nord e 15° 30' longitudine est
- 55° 30' latitudine nord e 16° 10' longitudine est
- 55° 15' latitudine nord e 16° 10' longitudine est
- 55° 15' latitudine nord e 15° 30' longitudine est

4. **Sogliola e attrezzi fissi**

In deroga alle disposizioni di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 850/98, per la sogliola (*Solea solea*) nelle divisioni CIEM IVc e VIId si applica durante il 2001 una dimensione minima delle maglie di 90 mm.

5. **Reti a ciancioli nell'Oceano Pacifico orientale (zona di regolamentazione della Commissione interamericana per il tonno tropicale)**

A decorrere dal 1° gennaio 2001, i pescherecci a ciancioli per la pesca del tonno nella zona di regolamentazione della commissione interamericana per il tonno tropicale terranno a bordo tutti gli esemplari di tonno obeso, tonnetto striato e tonno albacora catturati, ad eccezione di quelli ritenuti inadatti al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, al fine di disincentivare la cattura di questi pesci di piccola taglia. Sarà fatta eccezione unicamente per l'ultima retata di un'uscita, quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il tonno catturato in quella retata.

I pescherecci a ciancioli rilasceranno rapidamente e, per quanto possibile, senza arrecare danni tutte le tartarughe marine, gli squali, i pesci vela, le razze, i mahi-mahi e le altre specie non bersaglio. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di tutti questi animali.

Richiedere che le seguenti misure specifiche siano applicate alle tartarughe marine rimaste accerchiate o impigliate:

- ogni volta che una tartaruga marina è avvistata nella rete, un motoscafo dovrebbe essere fatto stazionare nei pressi del punto dove la rete è estratta dall'acqua;
- se una tartaruga è impigliata nella rete, il sollevamento della rete andrebbe interrotto non appena la tartaruga emerge dall'acqua e non dovrebbe essere ripreso finché la tartaruga non sia stata liberata e rimessa in acqua;
- se una tartaruga è issata a bordo del peschereccio, sarebbe opportuno, se necessario, rianimarla prima di rimetterla in acqua.

▼B**6. Misure tecniche di conservazione nello Skagerrak e Kattegat**

In deroga alle condizioni di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, nel 2001 si applicano le seguenti disposizioni:

- a) è utilizzata una rete con maglie di 35 mm nella pesca dei gamberelli boreali (*Pandalus borealis*);
- b) è utilizzata una rete con maglie di 30 mm nella pesca delle argentine (*Argentina spp.*);
- c) nella pesca del merlano con reti aventi maglie di 70-89 mm, le catture accessorie non devono superare il 30 % per le seguenti specie: merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, lepidorombi, limanda, merluzzo carbonaro, astice;
- d) nella pesca degli scampi con reti aventi maglie di 70-89 mm, le catture accessorie non devono superare il 60 % per le seguenti specie: nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, astice;
- e) nella pesca dei gamberetti (*Pandalus borealis*) con reti aventi maglie da 35 a 69 mm, le catture accessorie non devono superare il 50 % per le seguenti specie: merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, aringa, sgombro, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice;
- f) nei tipi di pesca diversi da quelli contemplati alle lettere c), d) ed e) con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 70 mm, le catture accessorie non devono superare il 10 % per le seguenti specie: merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, aringa, sgombro, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice.

7. Taglia minima di sbarco per la passera di mare

In deroga alle disposizioni di cui all'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98, per la passera di mare si applica durante il 2001 una taglia minima di sbarco di 27 cm.

8. Misure volte a ridurre le catture accessorie di pesce vela nella zona della convenzione ICCAT

- a) i pescherecci che utilizzano palangresi pelagici e ciancioli per la pesca del tonno e delle specie associate nella zona della convenzione ICCAT dovranno ridurre gli sbarchi di marlin azzurro (*Makaira nigricans*) del 50 % e di marlin bianco (*Tetrapturus albidus*) del 33 % rispetto agli sbarchi relativi al 1999;
- b) nel quadro della pesca da diporto, la lunghezza del marlin azzurro e del marlin bianco sbarcati non dovrà essere inferiore rispettivamente a 251 cm e a 168 cm LJFL (lunghezza misurata dalla mandibola alla spinna caudale);
- c) dovranno essere conservate le registrazioni che riportino il peso o il numero di marlin azzurri o bianchi sbarcati. Dovranno essere raccolti i dati relative alle catture e agli sforzi di pesca relativi a tutti i marlin sbarcati e i dati relativi alla taglia di almeno il 50 % degli sbarchi.



Appendice I all'allegato V

Finestre di fuga (modello 1)

Due finestre di fuga, con maglie plastificate a forma di losanga completamente aperte, vengono fissate al sacco delle reti da traino e delle sciabiche danesi impiegate per la pesca del merluzzo bianco. L'apertura delle maglie non deve essere inferiore a 105 mm. Le due finestre vengono fissate con una pezza di rete separata (tra le maglie ordinarie a forma di losanga e le maglie della finestra). La dimensione delle maglie di questa pezza separata deve corrispondere al valore che si ottiene moltiplicando la lunghezza del lato di maglia della finestra per la radice quadrata di 2.

Le finestre vengono fissate su entrambi i lati del sacco; la distanza tra l'estremità posteriore del sacco e la finestra deve essere compresa tra 40 e 50 cm. Ciascuna finestra deve avere una lunghezza pari all'80 % della lunghezza totale del sacco e un'altezza di 50 cm (cfr. figura 1) e deve essere collocata in modo che tra la cucitura superiore e quella inferiore della finestra stessa resti un varco di 15-20 cm.

Finestre di fuga (modello 2)

Caratteristiche della finestra

Le finestre sono pezze di rete rettangolari fissate sul sacco. Ogni sacco conta due finestre.

Dimensioni della finestra

Ogni finestra ha una larghezza minima di 45 cm su tutta la sua lunghezza e una lunghezza minima di 3,5 m misurata sui lati (cfr. figura 2); la lunghezza della finestra non deve essere inferiore all'80 % della lunghezza complessiva del sacco.

Pezza di rete della finestra

Le maglie delle finestre hanno una dimensione minima di 105 mm. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo. La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari alla lunghezza del sacco. Ogni finestra ha una larghezza di 8 maglie quadrate aperte.

Collocazione della finestra

Il sacco è diviso in un pannello superiore e un pannello inferiore da ralinghe situate sul lato destro e su quello sinistro. Le due finestre sono collocate sul pannello inferiore, immediatamente accanto alle ralinghe e sotto di esse. Le finestre terminano a 40-50 cm dalla sagola di chiusura (cfr. figura 2).

L'estremità anteriore della finestra è fissata su una larghezza di 8 maglie alla pezza normale del sacco. Un lato è fissato alla ralinga o ad un punto in prossimità immediata della stessa, l'altro lato è fissato alla pezza normale del pannello inferiore del sacco, seguendo una linea retta di maglie tutte di taglio K (taglio obliquo).

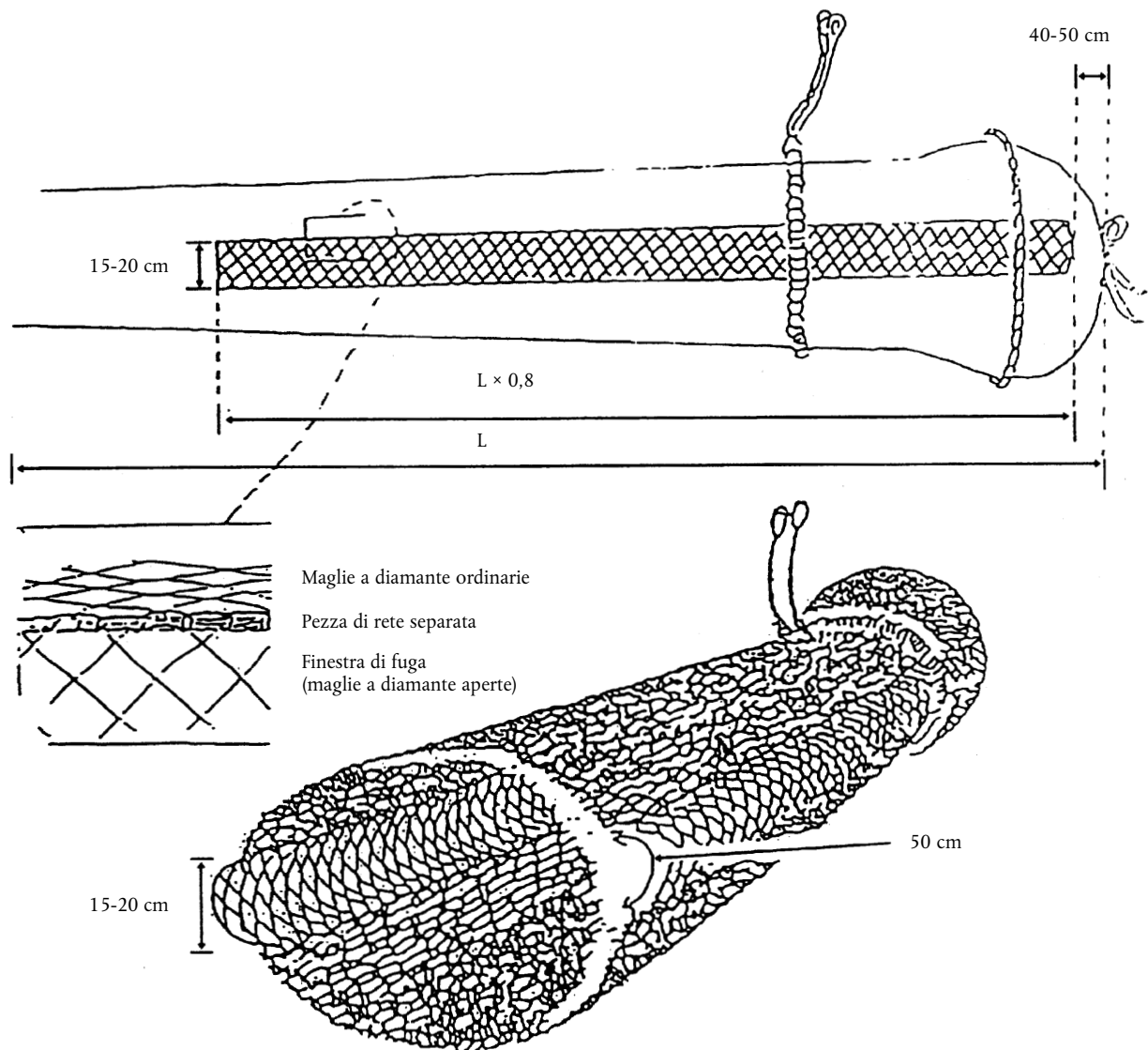
Dimensione delle maglie su tutto il sacco

Su tutte le parti del sacco le maglie hanno una dimensione minima di 105 mm.

▼B

FIGURA 1

Finestra di fuga — Modello 1

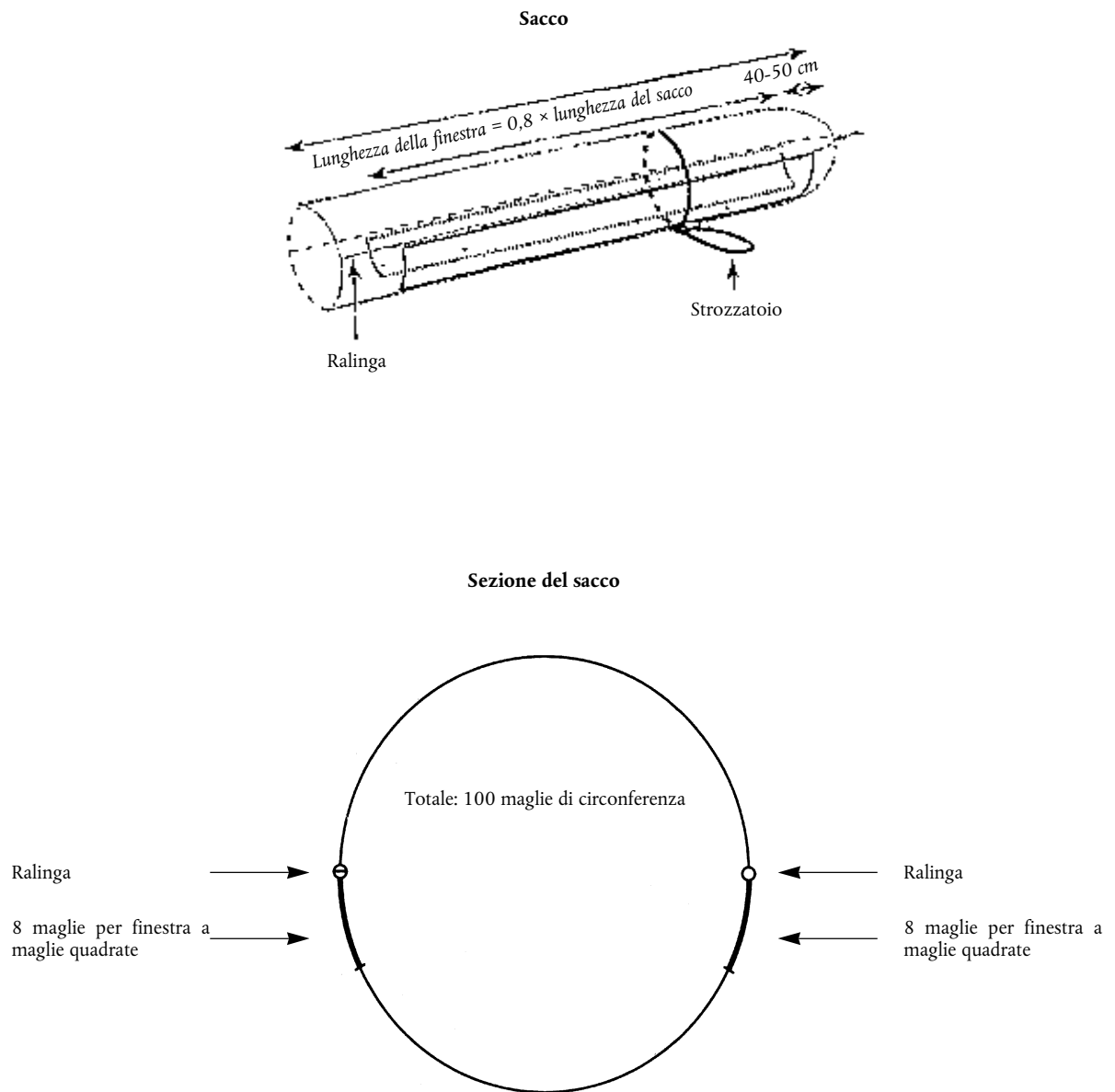


▼B

FIGURA 2

Finestra di fuga — Modello 2

Posizione delle finestre a maglie quadrate nel sacco





ALLEGATO VI

PARTE I

**LIMITAZIONI QUANTITATIVE DELLE LICENZE E DEI PERMESSI DI PESCA PER I PESCHERECCI
COMUNITARI CHE OPERANO IN ACQUE DI PAESI TERZI**

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di licenze	Numero massimo di pescherecci presenti allo stesso momento
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen	Aringa, a nord di 62°00' N	p.m.	p.m.
Acque delle isole Færøer	Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer	26	13
	Pesca diretta al merluzzo bianco e all'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62°28' N e ad est di 6°30' O	8	4
	Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer. Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre, i pescherecci in questione possono operare nella zona compresa tra 61°20' N e 62°00' N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.	70	26
	Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61°30' N e ad ovest di 9°00' O, nella zona tra 7°00' O e 9°00' O a sud di 60°30' N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60°30' N, 7°00' O e 60°00' N, 6°00' O.	70	20
	Pesca diretta al merluzzo carbonaro al traino con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco.	70	22
	Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata «zona di pesca principale del melù»	34	20
	Pesca con il palangaro	10	6
	Pesca dello sgombro	12	12
	Pesca dell'aringa a nord di 62°N	p.m.	p.m.
Acque estoni	Tutte le attività di pesca	250	80
Islanda	Tutte le attività di pesca	18	5
Acque lettoni	Pesca del merluzzo bianco, dell'aringa e dello spratto	130	45
	Pesca del salmone	40	15
Acque lituane	Tutte le attività di pesca	300	75
Acque polacche	Tutte le attività di pesca. Sono autorizzate solamente imbarcazioni con potenza motrice pari o inferiore a 750 kW	85	40
Acque della Federazione russa	Tutte le attività di pesca	p.m.	p.m.
	Pesca del merluzzo bianco	p.m.	p.m.
	Pesca dello spratto	p.m.	p.m.



PARTE II

LIMITAZIONI QUANTITATIVE DELLE LICENZE E DEI PERMESSI DI PESCA PER I PESCHERECCI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE COMUNITARIE

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di licenze	Numero massimo di pescherecci presenti allo stesso momento
Norvegia	Aringa, a nord di 62°00' N	p.m.	p.m.
Isole Færøer	Sgombro, VIa (a nord di 56° 30' N), VIIe,f,h; sugarello, IV, VIa (a nord di 56° 30' N), VIIe,f,h; aringa, VIa (a nord di 56° 30' N)	14	14
	Aringa a nord di 62°00' N	p.m.	p.m.
	Aringa, IIIa	4	4
	Pesca industriale di busbana norvegese e spratto, IV, VIa (a nord di 56° 30' N): cicerelli, IV (incluse le inevitabili catture accessorie di melù)	15	15
	Molva e brosmio ⁽¹⁾	20	10
	Melù, VIa (a nord di 56° 30' N), VIb, VII (a ovest di 12° 00' O)	20	20
	Molva azzurra	16	16
	Smeriglio (tutte le zone tranne NAFO 3PS)	3	3
Estonia	Aringa, spratto, IIIId	106	63
	Merluzzo bianco, IIIId	30	16 ⁽²⁾
Lettonia	Merluzzo bianco, aringa, spratto, IIIId	90	50 ⁽³⁾
	Salmone, IIIId	4	2
Lituania	Merluzzo bianco, aringa, spratto, salmone, IIIId	70	50 ⁽⁴⁾
	Merluzzo bianco, aringa, spratto, salmone, IIIId (navi frigorifere e da trasporto)	5	4
Polonia	Tutte le attività di pesca. Sono autorizzate solamente imbarcazioni con potenza motrice pari o inferiore a 750 kW	60	40
Federazione russa	Aringa, IIIId (acque della Svezia)	p.m.	p.m.
	Aringa, IIIId (acque della Svezia, navi madri non da pesca)	p.m.	p.m.
Barbados	Mazzancolle ⁽⁵⁾ (acque della Guiana francese)	5	p.m. ⁽⁶⁾
	Lutiani ⁽⁷⁾ (acque della Guiana francese)	5	p.m.
Guiana	Mazzancolle ⁽⁵⁾ (acque della Guiana francese)	p.m.	p.m. ⁽⁶⁾
Suriname	Mazzancolle ⁽⁵⁾ (acque della Guiana francese)	5	p.m. ⁽⁸⁾
Trinidad e Tobago	Mazzancolle ⁽⁵⁾ (acque della Guiana francese)	8	p.m. ⁽⁹⁾
Giappone ⁽²⁾	Tonno ⁽¹⁰⁾ (acque della Guiana francese)	p.m.	
Corea	Tonno ⁽¹⁰⁾ (acque della Guiana francese)	p.m.	p.m. ⁽⁹⁾



Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di licenze	Numero massimo di pescherecci presenti allo stesso momento
Venezuela	Lutiani ⁽⁷⁾ (acque della Guiana francese)	41	p.m.
	Squali ⁽⁷⁾ (acque della Guiana francese)	4	p.m.

⁽¹⁾ Le autorità delle Isole Færøer inviano l'elenco relativo prima del 25 di ogni mese.

⁽²⁾ 7 imbarcazioni da pesca con reti da imbrocco e in aggiunta 9 imbarcazioni da pesca con reti a traino dal 15 aprile al 30 giugno 2001.

⁽³⁾ Di cui, in qualunque momento, solo un massimo di 38 imbarcazioni da pesca dirette al merluzzo con reti da imbrocco.

⁽⁴⁾ Di cui, in qualunque momento, solo un massimo di 15 imbarcazioni da pesca dirette al merluzzo con reti da imbrocco.

⁽⁵⁾ Le licenze per la pesca delle mazzancolle nelle acque del dipartimento francese della Guiana sono rilasciate sulla base di un piano di pesca presentato dalle autorità del paese terzo interessato, approvato dalla Commissione. Il periodo di validità delle licenze è limitato al periodo di pesca previsto nel piano di pesca sulla base del quale è stata rilasciata la licenza.

⁽⁶⁾ Il numero annuo di giorni in mare è limitato a 200.

⁽⁷⁾ Da pescare esclusivamente con palangari o trappole (lutiani) o con palangari o reti con maglie di dimensione minima di 100 mm, a una profondità superiore a 30 m (squali). Per il rilascio di queste licenze è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede la licenza ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento francese della Guiana, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75% delle catture di lutiani o il 50% delle catture di squali effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa.

Il contratto summenzionato deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia del contratto vidimato deve essere allegata alla domanda di licenza.

Qualora la vidimazione di cui sopra venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.

⁽⁸⁾ Il numero annuo di giorni in mare è limitato a p.m.

⁽⁹⁾ Il numero annuo di giorni in mare è limitato a 350.

⁽¹⁰⁾ Da catturarsi esclusivamente con palangari.



PARTE III

DICHIARAZIONE PRESENTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 2DICHIARAZIONE DI SBARCO ⁽¹⁾

Nome della nave:

Numero di iscrizione:

Nome del comandante:

Nome del mandatario:

Firma del comandante:

Bordata effettuata dal

al

Porto di sbarco:

Quantitativi di mazzancolle sbarcati (in peso vivo)			
Mazzancolle decapitate:		kg	
o (× 1,6) =		kg (mazzancolle con testa)	
Mazzancolle con testa:		kg	
Thunnidae:	kg	Lutianidi (Lutjanidae):	kg
Squali:	kg	Altri:	kg

⁽¹⁾ Una copia è conservata dal comandante, una seconda copia dal funzionario incaricato del controllo ed una terza è inviata alla Commissione delle Comunità europee.



ALLEGATO VII

PARTE I

INFORMAZIONI DA REGISTRARE NEL GIORNALE DI BORDO

Quando si effettua la pesca entro la zona di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca, si devono registrare nel giornale di bordo i seguenti dati, subito dopo ciascuna delle operazioni in appresso indicate.

Dopo ogni operazione di pesca:

- 1.1. i quantitativi catturati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo;
- 1.2. la data e l'ora dell'operazione di pesca;
- 1.3. la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture;
- 1.4. il metodo di pesca utilizzato.

Dopo ogni trasbordo da una nave ad un'altra:

- 2.1. l'indicazione «ricevuto da» o «trasbordato su»;
- 2.2. i quantitativi trasbordati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo;
- 2.3. il nome, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave dalla quale o verso la quale è stato effettuato il trasbordo;
- 2.4. l'indicazione che è vietato il trasbordo di merluzzo bianco.

Dopo ogni sbarco in un porto della Comunità:

- 3.1. il nome del porto;
- 3.2. i quantitativi sbarcati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo.

Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione delle Comunità europee:

- 4.1. la data e l'ora della comunicazione;
- 4.2. il tipo di messaggio: IN, OUT, ICES, WKL o 2 WKL;
- 4.3. nel caso di una comunicazione radio: il nome della stazione radio.

LOG-BOOK MODEL

FICHE DE PÊCHE			LOG SHEET									
Nom du navire _____ Vessel name _____		Nation _____										
N° d'immatriculation _____ Official No _____		N° de licence ZEE _____ Fishing licence No _____										
Nom du capitaine _____ Captain's name _____		Nbre équipage _____ No in crew _____										
Départ de _____ Depart from _____		Date _____										
Débarquement à _____ Landed at _____		Date _____										
Mois / Month Jour / Day	Zone n°	Sonde Depth	Jour ou nuit Day or night (D or N)	Nombre de fois ou les engins ont été mis à l'eau / Number of times gear is shot	Total heures de pêche Hours fished	Crevettes de crevette •Head-off- shrimp (kg)	Crevettes entières •Head-on- shrimp (kg)	Crevettes conservées à bord Shrimps retained on board		Vivaneaux Snapper	Requins Shark	Thonides Tuna
								Penaeus: subtilis brasiliensis	Xyphopeneus Kroyeri			
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									
			N									
			D									



ALLEGATO VIII

Contenuto e modalità di trasmissione delle informazioni destinate alla Commissione

1. Le informazioni da trasmettere alla Commissione delle Comunità europee e lo scadenziario per la loro trasmissione sono i seguenti:
 - 1.1. Ad ogni entrata della nave nella zona delle 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri della Comunità, soggette a norme comunitarie in materia di pesca:
 - a) gli elementi indicati al punto 1.5;
 - b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
 - c) la data e la divisione CIEM all'interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca.

Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave entri più di una volta in una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione alla prima entrata.
 - 1.2. Ad ogni uscita della nave da una zona di cui al punto 1.1:
 - a) gli elementi indicati al punto 1.5;
 - b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
 - c) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
 - d) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;
 - e) i quantitativi di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo, trasbordati su e/o da altre navi da quando la nave è entrata nella zona e l'identificazione della nave sulla quale è stato effettuato il trasbordo;
 - f) i quantitativi, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona.

Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave esca più di una volta da una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione all'ultima uscita.
 - 1.3. Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca dell'aringa e dello sgombrò, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie:
 - a) gli elementi indicati al punto 1.5;
 - b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
 - c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.
 - 1.4. Ogniqualvolta la nave passa da una divisione CIEM ad un'altra:
 - a) gli elementi indicati al punto 1.5;
 - b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
 - c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.
 - 1.5.
 - a) Il nome, l'indicativo di chiamata, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave e il nome del comandante;
 - b) il numero della licenza se la nave pesca con licenza;
 - c) il numero di serie del messaggio per la bordata di cui trattasi;
 - d) l'identificazione del tipo di messaggio;
 - e) la data, l'ora e la posizione geografica della nave.
- 2.1. Le informazioni di cui al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24189

▼B

FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4.

- 2.2. Se, per motivi di forza maggiore, le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.
3. *Nome della stazione radio* *Indicativo di chiamata della stazione radio*
- | | |
|-------------------|---------------------------------|
| Lyngby | OXZ |
| Scheveningen | PCH |
| Oostende | OST |
| North Foreland | GNF |
| Humber | GKZ |
| Cullercoats | GCC |
| Wick | GKR |
| Portpatrick | GPK |
| Anglesey | GLV |
| Ilfracombe | GIL |
| Niton | GNI |
| Stonehaven | GND |
| Portishead | GKA |
| | GKB |
| | GKC |
| Land's End | GLD |
| Valentia | EJK |
| Malin Head | EJM |
| Boulogne | FFB |
| Brest | FFU |
| Saint-Nazaire | FFO |
| Bordeaux-Arcachon | FFC |
| Torshavn | OXJ |
| Bergen | LGN |
| Farsund | LGZ |
| Florø | LGL |
| Rogaland | LGQ |
| Tjøme | LGT |
| Ålesund | LGA |
| Blåvand | AXB |
| Norddeich | DAF DAK |
| | DAH DAL |
| | DAI DAM |
| | DAJ DAN |
| Gryt | (nessun indicativo di chiamata) |
| Göteborg | SOG |
| Turku | OFK |

4. *Forma delle comunicazioni*

Le informazioni indicate al punto 1 devono comprendere i seguenti elementi ed essere fornite nel seguente ordine:

- nome della nave;
- indicativo di chiamata;
- lettere e cifre esterne di identificazione;
- numero di serie del messaggio per la bordata di cui trattasi;
- indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice:
 - messaggio all'entrata in una zona di cui al punto 1.1: «IN»,
 - messaggio all'uscita da una zona di cui al punto 1.1: «OUT»,
 - messaggio di passaggio da una divisione CIEM ad un'altra: «ICES»,
 - messaggio settimanale: «WKL»,
 - messaggio ogni tre giorni: «2 WKL»;
- data, ora e posizione geografica;

▼B

- divisione/sottodivisione CIEM in cui si prevede di cominciare la pesca;
- data in cui si prevede di cominciare la pesca;
- quantitativi di pesce che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5;
- quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5;
- divisione/sottodivisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;
- quantitativi trasbordati su e/o da altre navi dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
- nome e indicativo di chiamata della nave su e/o da cui è stato effettuato il trasbordo;
- quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
- nome del comandante.

Codice per la comunicazione di specie che si trovano a bordo, di cui al punto 1.4:

Berici (<i>Beryx</i> spp.)	ALF
Passera canadese (<i>Hippoglossoides platessoides</i>)	PLA
Acciuga (<i>Engraulis encrasicolus</i>)	ANE
Rana pescatrice (<i>Lophius</i> spp.)	MNZ
Argentina (<i>Argentina silus</i>)	ARG
Pesce castagna (<i>Brama brama</i>)	POA
Squalo elefante (<i>Cetorhinus maximus</i>)	BSK
Pesce sciabola nero (<i>Aphanopus carbo</i>)	BSF
Molva azzurra (<i>Molva dypterygia</i>)	BLI
Melù (<i>Micromesistius poutassou</i>)	WHB
Gambero barbato (<i>Xyphopeneaeus kroyerii</i>)	BOB
Merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>)	COD
Gamberetto grigio (<i>Crangon crangon</i>)	CSH
Calamari (<i>Loligo</i> spp.)	SQC
Spinarolo (<i>Squalus acanthias</i>)	DGS
Musdee (<i>Phycis</i> spp.)	FOR
Ippoglosso nero (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	GHL
Eglefino (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	HAD
Nasello (<i>Merluccius merluccius</i>)	HKE
Ippoglosso atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	HAL
Aringa (<i>Clupea harengus</i>)	HER
Sugarello (<i>Trachurus trachurus</i>)	HOM
Molva (<i>Molva molva</i>)	LIN
Sgombro (<i>Scomber scombrus</i>)	MAC
Lepidorombi (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	LEZ
Gamberello boreale (<i>Pandalus borealis</i>)	PRA
Scampo (<i>Nephrops norvegicus</i>)	NEP
Busbana norvegese (<i>Trisopterus esmarkii</i>)	NOP
Pesce specchio atlantico (<i>Hoplostethus atlanticus</i>)	ORY
Altri	OTH
Passera di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	PLE

▼B

Merluzzo giallo (<i>Pollachius pollachius</i>)	POL
Smeriglio (<i>Lamna nasus</i>)	POR
Scorfani (<i>Sebastes</i> spp.)	RED
Occhialone (<i>Pagellus bogaraveo</i>)	SBR
Granatiere (<i>Coryphaenoides rupestris</i>)	RNG
Merluzzo carbonaro (<i>Pollachius virens</i>)	POK
Salmone atlantico (<i>Salmo salar</i>)	SAL
Cicerelli (<i>Ammodytes</i> spp.)	SAN
Sardina (<i>Sardina pilchardus</i>)	PIL
Squalo (<i>Selachii</i> , <i>Pleurotremata</i>)	SKH
Mazzancolle (<i>Penaeidae</i>)	PEZ
Spratto (<i>Sprattus sprattus</i>)	SPR
Totani (<i>Illex</i> spp.)	SQX
Tonni (<i>Thunnidae</i>)	TUN
Brosmio (<i>Brosme brosme</i>)	USK
Merlano (<i>Merlangus merlangus</i>)	WHG
Limanda (<i>Limanda ferruginea</i>)	YEL



ALLEGATO IX

ELENCO DI SPECIE DELLA ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NAFO

Nome comune	Nome scientifico
Principali pesci demersali (esclusi i pleuronettiformi)	
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>
Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>
Scorfani	<i>Sebastes spp.</i>
Scorfano di Norvegia	<i>Sebastes marinus</i>
Sebaste	<i>Sebastes mentella</i>
Nasello atlantico	<i>Merluccius bilinearis</i>
Musdea atlantica	<i>Urophycis chuss</i>
Merluzzo carbonaro	<i>Pollachius virens</i>
Pleuronettiformi	
Passera canadese	<i>Hippoglossoides platessoides</i>
Passera lingua di cane	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>
Limanda	<i>Limanda ferruginea</i>
Ippoglosso nero	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>
Ippoglosso atlantico	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>
Limanda americana	<i>Pseudopleuronectes americanus</i>
Rombo dentato	<i>Paralichthys dentatus</i>
Rombo canadese	<i>Scophthalmus aquosus</i>
Pleuronettiformi (NS)	<i>Pleuronectiformes</i>
Altri pesci demersali	
Rana pescatrice americana	<i>Lophius americanus</i>
Caponi americani	<i>Prionotus spp.</i>
Tomcod	<i>Microgadus tomcod</i>
Melù	<i>Micromesistius poutassou</i>
Tordo americano	<i>Tautoglabrus adspersus</i>
Brosmio	<i>Brosme brosme</i>
Merluzzo bianco groenlandese	<i>Gadus ogac</i>
Molva azzurra	<i>Molva dypterygia</i>
Molva	<i>Molva molva</i>
Ciclottero	<i>Cyclopterus lumpus</i>
Ombrina americana	<i>Menticirrhus saxatilis</i>
Pesce palla maculato	<i>Sphaeroides maculatus</i>
Licodi (NS)	<i>Lycodes spp.</i>
Blennio viviparo americano	<i>Macrozoarces americanus</i>
Merluzzo artico	<i>Boreogadus saida</i>
Granatiere	<i>Coryphaenoides rupestris</i>
Granatiere	<i>Macrouris berglax</i>
Cicerelli	<i>Ammodytes spp.</i>
Scazzone	<i>Myoxocephalus spp.</i>
Sarago americano	<i>Stenotomus chrysops</i>
Tautoga	<i>Tautoga onitis</i>
Tile gibboso	<i>Lopholatilus chamaeleonticeps</i>
Musdea americana	<i>Urophycis tenuis</i>
Bavose lupe (NS)	<i>Anarhichas spp.</i>
Lupo di mare	<i>Anarhichas lupus</i>
Bavosa lupa	<i>Anarhichas minor</i>
Pesci demersali (NS)	...

*ALLEGATO X***FODERONI SUPERIORI AUTORIZZATI PER LE RETI A STRASCICO****Foderone superiore tipo ICNAF**

Una pezza di rete rettangolare fissata al cielo del sacco per ridurne o impedirne l'usura, rispondente ai requisiti seguenti:

- a) le maglie della pezza devono avere dimensioni non inferiori a quelle prescritte per la rete vera e propria;
- b) la pezza deve essere fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore e i bordi laterali, in modo che la pezza stessa non si estenda più di 4 maglie oltre la corda divisoria di fondo e termini non meno di 4 maglie prima della maglia iniziale del sacco; in mancanza di corda divisoria di fondo, la pezza non deve occupare più di un terzo della superficie del sacco della rete, misurata a partire da almeno 4 maglie dalla maglia iniziale del sacco;
- c) il numero di maglie nella larghezza della pezza deve essere pari ad almeno una volta e mezza il numero di maglie nella larghezza della parte di sacco che risulta coperta. Entrambe le larghezze sono misurate ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco.

Foderone superiore a fascia multipla

Pezze di rete le cui maglie, indipendentemente dal fatto che le pezze siano bagnate o asciutte, hanno dimensioni non inferiori a quelle delle maglie della rete cui le pezze sono fissate, a condizione che:

- i) ogni pezza:
 - a) sia fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore, ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco;
 - b) abbia una larghezza almeno pari a quella del sacco (misurata ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco, nel punto d'attacco);
 - c) non sia più lunga di dieci maglie;
- ii) la lunghezza complessiva di tutte le pezze fissate al sacco non superi i due terzi della lunghezza del sacco stesso.

Foderone superiore a maglie larghe (tipo polacco modificato)

Una pezza di rete rettangolare fatta dello stesso filo ritorto del sacco o di un filo ritorto semplice, spesso, senza nodi, fissata alla parte posteriore del cielo del sacco, che ricopre totalmente o parzialmente il cielo stesso e le cui maglie hanno dimensioni doppie di quelle del sacco se misurate bagnate. La pezza è fissata al sacco soltanto lungo il bordo anteriore, laterale e posteriore, in modo da far coincidere esattamente ogni maglia della pezza stessa con 4 maglie del sacco.

*ALLEGATO XI***TAGLIE MINIME ALLO SBARCO**

Specie	Taglia minima	Definizione
Merluzzo bianco	41 cm	Lunghezza alla pinna
Passera canadese	25 cm	Lunghezza totale
Limanda	25 cm	Lunghezza totale
Ippoglosso nero	30 cm	Lunghezza totale



ALLEGATO XII

TAGLIE MINIME ALLO SBARCO DEL PESCE TRASFORMATO

Specie	Pesci senza visceri né branchie, anche spellati, freschi, refrigerati, congelati o salati			
	Interi	Decapitati	Decapitati e senza coda	Decapitati e sezionati
Merluzzo bianco	41 cm	27 cm	22 cm	27/25 ⁽¹⁾ cm
Passera canadese	25 cm	19 cm	15 cm	NA
Limanda	25 cm	19 cm	15 cm	NA

⁽¹⁾ Taglia inferiore per i pesci freschi salati.



ALLEGATO XIII

INDICAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEL GIORNALE DI BORDO

Indicazioni	Codice
Nome della nave	01
Nazionalità della nave	02
Numero di iscrizione della nave	03
Porto di iscrizione	04
Tipo di attrezzo da pesca utilizzato (quotidianamente)	10
Tipo di attrezzo da pesca	2 ⁽²⁾
Data:	
— giorno	20
— mese	21
— anno	22
Posizione:	
— latitudine	31
— longitudine	32
— zona statistica	33
Numero di cale effettuate per periodo di 24 ore ⁽¹⁾	40
Numero di ore di pesca con attrezzi per periodo di 24 ore ⁽¹⁾	41
Nome della specie	2 ⁽²⁾
Catture quotidiane per specie (in tonnellate di peso vivo)	50
Catture quotidiane per specie, destinate al consumo umano	61
Rigetti quotidiani per specie	63
Luogo di trasbordo	70
Data o date del trasbordo	71
Firma del comandante	80

⁽¹⁾ Qualora, nel corso di uno stesso periodo di 24 ore, vengano utilizzati due o più tipi di attrezzi di pesca, debbono essere fornite indicazioni distinte per ogni tipo.

⁽²⁾ Codice da completare con una delle abbreviazioni che figurano nella seconda parte del presente allegato.

ABBREVIAZIONI STANDARD RELATIVE ALLE PRINCIPALI SPECIE
NELLA ZONA NAFO

Abbreviazioni	Nome dei pesci	
	in italiano	in latino
ALE	Falsa aringa atlantica	<i>Alosa pseudoharengus</i>
ARG	Argentina	<i>Argentina silus</i>
BUT	Fieto americano	<i>Peprilus triacanthus</i>
CAP	Capelin	<i>Mallotus villosus</i>
COD	Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>
GHL	Ippoglosso nero	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>
HAD	Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>
HER	Aringa	<i>Clupea harengus</i>
HKR	Musdea atlantica	<i>Urophycis chuss</i>
HKS	Nasello atlantico	<i>Merluccius bilinearis</i>
MAC	Sgombro	<i>Scomber scombrus</i>

▼B

Abbreviazioni	Nome dei pesci	
	in italiano	in latino
PLA	Passera canadese	<i>Hippoglossoides platessoides</i>
POK	Merluzzo carbonaro	<i>Pollachius virens</i>
RED	Scorfano di Norvegia	<i>Sebastes marinus</i>
RMG	Granatiere	<i>Macrourus rupestris</i>
SHR	Gamberetti rosa	<i>Pandalus spp.</i>
SQU	Calamaro	<i>Loligo pealei</i> — <i>Illex illecebrosus</i>
WIT	Passera lingua di cane	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>
YEL	Limanda	<i>Limanda ferruginea</i>

ABBREVIAZIONI STANDARD RELATIVE AGLI ATTREZZI DA PESCA

Abbreviazioni	Attrezzi da pesca
OTB	Rete a strascico a divergenti (traino laterale o poppiere non specificato)
OTB 1	Reti a strascico a divergenti (laterale)
OTB 2	Reti a strascico a divergenti (traino poppiere)
OTM	Rete da traino pelagica a divergenti (traino laterale o poppiere non specificato)
OTM 1	Rete da traino pelagica a divergenti (laterale)
OTM 2	Rete da traino pelagica a divergenti (traino poppiere)
PTB	Rete a strascico a coppia (2 navi)
PTM	Rete da traino pelagica a coppia (2 navi)
GM	Reti da imbrocco (non specificate)
GNS	Reti da posta fisse
LL	Palangari (fissi o derivanti, non specificato)
LLS	Palangari (fissi)
LLD	Palangari (derivanti)
MIS	Attrezzi da pesca vari
NK	Attrezzi da pesca ignoti



ALLEGATO XIV

DIVIETO DI PESCA NELLA ZONA DELLA CCAMLR

Specie bersaglio	Zona	Periodo di divieto
<i>Notothernia rossii</i>	FAO 48.1 Antartico, nella zona peninsulare FAO 48.2 Antartico, intorno alle Orcadi del Sud FAO 48.3 Antartico, intorno alla Georgia del Sud	Tutto l'anno
<i>Pesci</i>	FAO 48.1 Antartico FAO 48.2 Antartico	Tutto l'anno
<i>Gobionotothen gibberifrons</i> <i>Chaenocephalus aceratus</i> <i>Pseudochaenichthys georgianus</i> <i>Lepidonotothen squamifrons</i> <i>Patagonotothen guntheri</i>	FAO 48.3	Tutto l'anno
<i>Dissostichus spp. (con palangari)</i>	FAO 48.5 Antartico FAO 88.3 Antartico FAO 58.4.1 Antartico (ad est di 90°E eccetto Banzare Bank) FAO 58.4.2 Antartico (a nord di 64° S eccetto Banzare Bank) FAO 58.5.1 Antartico ⁽¹⁾ FAO 58.5.2 Antartico (con palangari) FAO 88.2 Antartico (a nord di 65° S)	dall'1.12.2000 al 30.11.2001
<i>Lepidonotothen squamifrons</i>	FAO 58.4.4 ⁽²⁾	Tutto l'anno
Tutte le specie tranne <i>Champsocephalus gunnari</i> e <i>Dissostichus eleginoides</i>	FAO 58.5.2 Antartico	dall'1.12.2000 al 30.11.2001
<i>Dissostichus mawsoni</i>	FAO 48.4 Antartico ⁽²⁾	Tutto l'anno
<i>Dissostichus eleginoides</i>	FAO 58.7 Antartico ⁽²⁾	Tutto l'anno

⁽¹⁾ Escluse le acque adiacenti alle isole Kerguelen, e Crozet.

⁽²⁾ Tranne per scopi di ricerca scientifica.